

EDILIZIA - Aziende artigiane

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini

23 LUGLIO 2008 (*)

(Decorrenza: 1° luglio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2011)

rinnovato

16 DICEMBRE 2010

(Decorrenza: 1° dicembre 2010 - Scadenza: 31 dicembre 2012)

rinnovato

24 GENNAIO 2014 ()**

(Decorrenza: 1° gennaio 2013 - Scadenza: 30 giugno 2016)

Parti stipulanti

ANAEPA-CONFARTIGIANATO
CNA-COSTRUZIONI
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL

(*) Integrato dagli accordi 23 dicembre 2008, 31 marzo 2011, 19 luglio 2012 e 3 febbraio 2015 in materia di Casse edili, dal verbale di accordo 20 luglio 2009 in materia di inquadramento e rettificato con errata corrige 21 gennaio 2010, dagli accordi 18 dicembre 2009 e 10 gennaio 2011 in materia di Elemento economico territoriale, dall'accordo 25 marzo 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria, dagli accordi 30 marzo 2011 e 21 marzo 2012 in materia di a.p.e.o., dagli accordi 9 marzo 2010, 22 giugno 2011, 30 novembre 2011, 13 giugno 2012 e 5 dicembre 2012 in materia di inquadramento, dall'accordo 26 luglio 2011 in materia di lavoro a tempo parziale, dall'accordo 26 luglio 2012 di integrazione al c.c.n.l., dagli accordi 12 dicembre 2012, 6 maggio 2013, 6 maggio 2013 e 19 giugno 2013 in materia di apprendistato, dagli accordi 18 novembre 2014, 13 gennaio 2015 e 4 febbraio 2015 in materia di previdenza integrativa, dall'accordo 5 marzo 2015 in materia di Enti bilaterali, dagli accordi 15 settembre 2015, 10 febbraio 2016 e 6 aprile 2016 in materia di Fondo unico Ape, dall'accordo 22 dicembre 2015 in materia di Cigo apprendisti e dall'accordo 14 marzo 2016 in materia di formazione professionale.

(**) Integrato dal verbale di accordo 16 ottobre 2014 di modifica di alcuni istituti contrattuali.

Testo del c.c.n.l.

Disciplina generale

Sfera di applicazione

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:

- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;

- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombro della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombro della neve ed altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rientri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica;
- lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
- costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
- infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

Dichiarazione congiunta

Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.

Nota a verbale

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.

Sistemi di concertazione e di informazione

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente c.c.n.l.

Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A. Sistema di concertazione

Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;

- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi Enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente c.c.n.l.

Livello nazionale

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;

- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

Livello regionale

Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili ed affini.

Le parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente regione per le sue specifiche competenze.

Le parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.

"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente c.c.n.l. forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

Livello territoriale

A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato.

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato ed alle piccole imprese.

Nota a verbale

1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Mobilità

Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, fermo restando l'applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:

a) le imprese informeranno le Associazioni artigiane e per loro tramite il Sindacato territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;

b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni artigiane ed il Sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo della informazione degli Enti paritetici (Casse, scuole edili) affinché la domanda e l'offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;

c) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.

Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali

Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio nazionale.

Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.

Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, ai fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.

Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'Osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e sub-appalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.

Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.

In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle Associazioni firmatarie.

Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni nel Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.

Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire Osservatori regionali composti da tutte le Associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di c.c.n.l. nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.

Tale Organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di C.i.g. e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera), nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.

Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli Osservatori pubblici del lavoro.

Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89 destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di Comitati regionali tra le Associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Sulla base dei dati acquisiti da tali Comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.

Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta, tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.

L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie, utilizzando istituti di ricerca, ivi compresi quelli esistenti nelle Organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli Enti paritetici previsti dal c.c.n.l., quali le Casse edili artigiane, le Scuole edili, i Comitati tecnici di cui all'art. 39 del c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2012 prevede quanto segue:

Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali

per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse edili, Edilcasse, Scuole edili e CPT artigiani) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi:

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

1) per le Casse edili artigiane e Edilcasse, la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa edile.

Per le Scuole edili e per i CPT il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al% delle rispettive entrate.

Le parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del presente Protocollo.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere comunicate alle parti sociali nazionali di riferimento e segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento per l'approvazione.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze;

2) l'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali;

3) gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute negli Statuti tipo sottoscritti dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto negli Statuti tipo definiti dalle parti sociali nazionali di riferimento.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo secondo quanto definito dalle parti sociali nazionali;

4) viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredata da una relazione sull'attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento;

5) viene confermato, altresì l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione comune agli altri Enti territoriali scelta tra quelle indicate a livello nazionale;

6) viene istituito l'obbligo, a decorrere dall'attuale esercizio (2011/2012), a carico della Cassa edile artigiana o Edilcassa, di affidare alla società di revisione, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, laddove presenti, nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali;

7) viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato;

8) gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti;

9) qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale, informandone le parti sociali di riferimento, di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali

esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali di riferimento, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.

Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali dei nuovi Organi (Presidente, Vicepresidente e Consiglio di amministrazione, o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale e uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione;

10) i casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione del c.c.n.l. e degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT;
- mancata effettuazione delle iniziative di formazione obbligatorie;

11) gli Enti paritetici nazionali dovranno effettuare periodiche verifiche e controlli potendo, comunque, effettuare in ogni momento una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali, i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali, secondo gli indirizzi definiti dalle parti sociali di riferimento;

12) gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagno sull'attività preventivata e svolta;

13) le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali;

14) le parti concordano che le clausole contenute nel presente Protocollo saranno recepite nella prossima stesura del c.c.n.l. del 23 luglio 2008 come integrato dal successivo accordo del 16 dicembre 2010; ritengono altresì necessario che le stesse siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

Nella logica dell'armonizzazione della contrattazione le parti recepiscono quanto segue:

Accordo sull'incompatibilità negli Enti paritetici

Nell'eventualità che sussistano casi in cui una stessa persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.

Dichiarazione delle parti

Nella logica dell'unicità del sistema bilaterale, le parti si impegnano al suo generale superamento, sul tavolo della bilateralità.

Parte prima REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1 (Assunzione)

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

- la data di assunzione;
- la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- il trattamento economico iniziale;
- il contratto nazionale di lavoro applicato;
- la sede di lavoro;
- gli estremi di registrazione previsti dalla legge.

Art. 2 (Documenti)

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

- 1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
 - 2) la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
 - 3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
 - 4) il codice fiscale;
- Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari, alle deduzioni e detrazioni fiscali.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Art. 3
(Periodo di prova)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 20 giorni di lavoro per operai specializzati, 15 giorni di lavoro per operai qualificati e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 3

(Periodo di prova)

L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato. La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Art. 4
(Mutamento di mansioni)

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inherente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.

*Art. 5
(Mansioni promiscue)*

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

L'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa e comunicata per iscritto al lavoratore.

*Art. 6
(Orario di lavoro)*

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

Norma transitoria

Per i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 21 del c.c.n.l. 15 novembre 1991.

*Art. 7
(Riposi annui)*

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui all'Allegato A, lett. b), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4, dell'art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3, dell'art. 20.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 24;
- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 20.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al 1° comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6° comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5° comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività sopprese dall'art. 1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Art. 8

(Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa)

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A, lett. a) del presente contratto ad eccezione di:

A - custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 20.

* * *

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.

* * *

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

* * *

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 9

(Flessibilità di orario e lavoro a turni)

Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.

*Art. 10
(Riposo settimanale)*

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

*Art. 11
(Soste di lavoro)*

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 12.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

*Art. 12
(Sospensione e riduzione di orario)*

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'orario.

A decorrere dal 1° giugno 1976, nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

*Art. 13
(Recuperi)*

E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

*Art. 14
(Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza)*

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per i lavori pesanti) di cui alla tabella Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;

B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato, anche in carovane, baracche o simili: a 1/208 della contingenza mensile;

C) per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto, il valore orario dell'indennità di contingenza a decorrere dall'agosto 1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile.

*Art. 15
(Elemento economico territoriale)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Per le particolari caratteristiche della prestazione in edilizia e con riferimento alle diverse situazioni produttive, dell'occupazione e ambientali delle singole circoscrizioni territoriali è dovuta, per tutte le ore di effettivo lavoro, una indennità nelle misure in atto alla data di stipula del presente contratto.

Restano fermi, in aggiunta alle indennità di cui sopra, i superminimi e le altre differenze retributive vigenti per singole mansioni o per particolari categorie di lavoro.

Nei casi particolari in cui nella struttura retributiva complessiva le indennità sopra dette non sono identificabili, esse debbono intendersi corrisposte fino a concorrenza delle indennità suddette e la parte eventualmente eccedente considerata come super minimo.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento economico territoriale entro la percentuale massima stabilita a livello nazionale dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.

Nota a verbale

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2009 prevede quanto segue:

Premesso che:

- la legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;

- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;

- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;

- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);

- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;

Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).

Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.

Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Art. 15

(Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)

(Omissis)

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'Elemento variabile della retribuzione.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione comune

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore.

N.d.R.: L'accordo 10 gennaio 2011 prevede quanto segue:

Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 15

(Elemento Variabile della Retribuzione - E.v.r.)

... (Omissis) ...

Viene confermato che, per la vigenza del presente contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'E.v.r. è fissato dalle parti sociali firmatarie nazionali nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

A decorrere dal 1° luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, cessa l'Elemento Economico Territoriale.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le parti convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione, riconosciuto a livello territoriale in applicazione al presente c.c.n.l., ha le caratteristiche di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 ovvero risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività.

Clausola di salvaguardia aziendale

Fermo restando che il 2° livello di contrattazione è e rimane quello territoriale, le parti sottoscritteci del presente accordo concordano nella possibilità che le imprese, che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati dal livello territoriale, possano ridurre gli importi erogati a titolo di E.v.r., secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida che il livello nazionale definirà entro il 30 giugno 2014, tenendo conto, comunque, che la richiesta dovrà essere attivata su iniziativa della singola impresa e che la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avvenga esclusivamente presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente contratto con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, al fine di sottoscrivere un verbale contenente le eventuali quantità erogabili.

N.d.R.: L'accordo 16 ottobre 2014 prevede quanto segue:

3. Che il 1° comma dell'art. 15 (Elemento variabile della retribuzione - E.v.r.) viene sostituito dal seguente: "Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42; l'E.v.r. è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012".

Art. 16 (Lavoro a cottimo)

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

- a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
- b) descrizione della lavorazione da eseguire;
- c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
- d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
- e) tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessate, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione e la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 2° comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 34 e 39 del presente contratto di lavoro.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

Art. 17

(Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti)

A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzi necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.

All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzi disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso.

L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoghe comunicazioni saranno date agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.

C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. B).

D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.

F) E' compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lett. B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Chiarimento a verbale

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

*Art. 18
(Ferie)**(Vedi accordo di rinnovo in nota)*

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 20.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi stipulati a norma dell'art. 42 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 21.

Le suddette norme contenute nell'art. 21 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Ferie

All'art. 18 e all'art. 62 del c.c.n.l. vigente è aggiunto il seguente comma:

"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente c.c.n.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse."

Art. 19 (Gratifica natalizia)

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso la impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell'art. 21.

Art. 20 (Festività)

- a) Tutte le domeniche;
- b) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- c) le seguenti festività nazionali:
 - 1° gennaio - Capodanno;
 - 6 gennaio - Epifania;
 - lunedì successivo alla Pasqua;
 - 25 aprile - Anniversario della liberazione;
 - 1° maggio - Festa del lavoro;
 - 2 giugno - Festa della Repubblica;
 - 15 agosto - Assunzione;
 - 1° novembre - Ognissanti;
 - 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre - Santo Natale;
 - 26 dicembre - Santo Stefano;
 - Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell'art. 8, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.

A norma della legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. A decorrere dal 1° luglio 1985 per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 25.

Art. 21 (Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 20.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non congregate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 24;
- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 20.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato E).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

Dichiarazione a verbale

Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1, conv. n. 166/1991;

Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da

parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;

Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.

Le parti hanno convenuto l'inserimento del 14° comma del presente articolo.

N.d.R.: L'accordo 23 dicembre 2008 prevede quanto segue:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

2. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili che ne curerà la trasmissione alle Casse edili.

Tabella

*Elementi retributivi nazionali
(valori orari)*

Operai	Totale
a) Operai di produzione	8,77
Operaio di 4° livello	8,38
Operaio specializzato	7,75
Operaio qualificato	7,12
Operaio comune	6,21
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	5,80
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	

N.d.R.: L'accordo 31 marzo 2011 prevede quanto segue:

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

Si concorda quanto segue:

1) le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'Elemento economico territoriale (E.E.T.);

2) gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;

3) nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1° comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;

4) nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;

5) le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;

6) i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;

7) i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali
(valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione	
Operaio di 4° livello	9,29
Operaio specializzato	8,84
Operaio qualificato	8,18
Operaio comune	7,47

N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2012 prevede quanto segue:

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° luglio 2012, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

All.: c.s.

Tabella

Elementi retributivi nazionali
(Valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione	9,50
Operaio di quarto livello	
Operaio specializzato	9,07
Operaio qualificato	8,36
Operaio comune	7,65

N.d.R.: L'accordo 3 febbraio 2015 prevede quanto segue:

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili
si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali

(Valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	9,67
Operaio specializzato	9,19
Operaio qualificato	8,52
Operaio comune	7,74

Art. 22 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.

Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale artigiana a cui

aderisce, alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- 1) lavoro straordinario: 35%;
- 2) lavoro festivo: 45%;
- 3) lavoro festivo straordinario: 55%;
- 4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;
- 5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;
- 6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 14%;
- 7) lavoro notturno del guardiano: 8%;
- 8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;
- 9) lavoro notturno straordinario: 40%;
- 10) lavoro festivo notturno: 50%;
- 11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
- 12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utilità effettiva di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce 6.

Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del Ministero del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 23 (Indennità per lavori speciali disagiati)

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a), dell'art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari

	<i>Tabella unica nazionale</i>	<i>Situazione extra</i>
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4	5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5	5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango	5	12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8	15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8	15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8	17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio	10	10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10	10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente		

agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11	17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12	20
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13	20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13	22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16	23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)	16	28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta	17	35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso	17	35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri	17	35
18) Lavori per fognature nuove in galleria	19	35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri	20	35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21	40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri	22	40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti	27	55

In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:

a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.

Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1° comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24 - Gruppo C costruzione linee elettriche e telefoniche del c.c.n.l. 15 novembre 1991 - restano confermati "ad personam" per gli importi in atto alla data del 30 settembre 1995.

Art. 24 (Trasferta)

A) Norme generali

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto, situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2° comma.

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, Elemento economico territoriale e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa edile artigiana di provenienza di cui all'art. 43 del c.c.n.l. Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a tre mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.

Con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente.

Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.

Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nel caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa edile artigiana di provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori in trasferta.

Dichiarazione delle parti

Le parti convengono che la normativa prevista all'ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità contributiva della Cassa edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di quest'ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Dichiarazione a verbale

La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entra in vigore dal 1° gennaio 1996, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le parti si danno atto, altresì, che l'ambito di competenza territoriale delle Casse edili artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" s'intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità s'intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o da un comune ad un altro.

L'impresa qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e alloggio ed al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Nota a verbale

Le parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta.

Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni.

Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del trasfertista di cui al comma 6 del succitato art. 5, D.P.R. n. 917/1986.

Dichiarazione comune

Le parti verificheranno entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.

*Art. 25**(Elementi della retribuzione)*

Agli effetti della applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto

Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 77 (Classificazione dei lavoratori), 8, 11, 23, 24, 25, 30, 31 e 43 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 22, 23, 33 e 38 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i capo-squadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 11, 22, 33, 87 e 91, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del presente articolo deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Art. 26 (Modalità di pagamento)

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 27 (Trattamento in caso di malattia)

L'assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell'evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l'operaio o l'apprendista deve trasmettere entro due giorni dall'inizio dell'assenza il relativo certificato medico.

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
- b) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
- e) dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. si danno atto che, dal livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possono essere previsti eventuali e diversi coefficienti di cui ai punti a) e b) del comma precedente, ivi comprese le modalità di attuazione ed erogazione della prestazione stessa.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al 5° comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel 6° comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6° comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9° comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1° e 3° comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'art. 21, salvo l'ipotesi di cui al 9° comma dello stesso articolo.

Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Art. 28

(Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale)

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 38.

Per il trattamento economico dovuto in caso d'infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

A partire dal 1° novembre 2004 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal 1° giorno successivo al giorno di infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 7, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al 6° comma sono calcolate applicando, alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 7° comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7° comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla

divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 88 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'8° comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 21, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salvo l'ipotesi di cui al 9° comma dello stesso articolo.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte delle Casse edili all'impresa, a partire dal 1° novembre 2004 la disciplina è la seguente:

- 1) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- 2) dal 91° giorno in poi: 0,045.

*Art. 29
(Congedo matrimoniale)*

All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 104 ore.

L'impresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell'impresa può essere posta a carico delle Casse edili.

*Art. 30
(Aspettativa)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dal lavoratore da opportune documentazioni.

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 30

(Aspettativa)

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

*Art. 31
(Anzianità professionale edile)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.

Norma transitoria

A partire dall'erogazione prevista nell'anno 2009, con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'APE ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, i valori dei coefficienti orari previsti dall'Allegato F, rideterminati nell'accordo del 18 marzo 2008 ed ivi indicati, sono incrementati del 5% dalla 3^a erogazione e del 10% a partire dalla 6^a erogazione.

E' istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal regolamento dell'anzianità professionale edile.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 31

(Anzianità professionale edile)

Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle "linee guida e/o indicazioni" sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.

N.d.R.: L'accordo 15 settembre 2015 prevede quanto segue:

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla necessità della costituzione di un Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione APE di maggio 2015;

Considerata altresì la proiezione per l'erogazione APE 2016 effettuata dalla CNCE in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale APE costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte; tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

1. il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottoscritte, a far data dal 1° ottobre 2015;

2. rimane confermata per le Casse edili costituite dall'ANCE e dalla Cooperazione, la contribuzione al FNAPE prevista a decorrere dal 1° ottobre 2014 dal c.c.n.l. del 1° luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali Casse;

3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione APE di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1° luglio 2014.

Per le Casse edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione APE 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;

4. è data comunque facoltà alle Casse edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1° ottobre 2015, con l'adozione, dal 1° ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della CNCE.

In questo caso, l'erogazione APE maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma 1 del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;

5. di prevedere che le Casse edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1° ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;

6. qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

N.d.R.: L'accordo 10 febbraio 2016 prevede quanto segue:

Premesso che la gestione dell'Anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel verbale d'intenti del 24 giugno 2015, a cui è seguito il successivo accordo del 15 settembre 2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e della costruzione di un nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti nazionali firmatarie

presso atto dell'istituzione dal 1° ottobre 2015 del Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile e concordano:

- che nelle more della costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1° ottobre 2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;
- di sostituire il testo dell'art. 31 del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI con il seguente:

Art. 31

(Anzianità professionale edile)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, è istituito il Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi Allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo Allegato "F".

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.

Norma transitoria

La Commissione APE che si riunirà per definire il regolamento unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1° ottobre 2015 con l'adozione, con accordo contrattuale, dal 1° ottobre 2014, delle aliquote contributive indicate nell'Allegato "A". In questo caso l'erogazione dell'APE di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo unico successivamente alla data del 1° ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo unico, si continueranno a seguire, per l'istituto dell'APE, le modalità previste dal nuovo Allegato "F". Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorire le condizioni d'ingresso. In ogni caso l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l'adesione al Fondo unico dal 1° ottobre 2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

a) i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse edili artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es.: contributi ottobre ? > riscossi a novembre ? > versati a febbraio);

b) i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo unico;

c) agli operai che hanno raggiunto la 2^a, 4^a, 5^a, 6^a e 8^a erogazione, nell'anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";

d) le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione APE;

e) nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l'accordo del 24 gennaio 2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del Fondo unico anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerge una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

- di apportare all'11° comma dell'art. 42 (Accordi locali) del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

- al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: "nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Cassa edile artigiana/Edilcasca al Fondo unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria art. 31)";

- di sostituire il testo dell'attuale Allegato "F" con quello riportato in allegato:

Allegato F

Regolamento dell'anzianità professionale edile

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016:

N. delle erogazioni percepite	Operaio 5° livello	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5 ^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6 ^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9 ^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno integrare la contribuzione APE ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001;
- assenze per donazione del sangue.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

- 4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;
- 5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito;
- 6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;
- 7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;
- 8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo;

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Principi d'indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC)

Le parti sottoscritte:

- viste le norme degli ultimi cc.cc.nn.l. del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico Ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo "Sistema bilaterale delle costruzioni" del "Protocollo sulla bilateralità" inserito nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, di cui si riconferma la validità;
- considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell'attività degli Enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle Associazioni comparativamente più rappresentative;
- considerata la necessità di conferire a detto Ente anche la gestione del nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

convengono

che in virtù del verbale d'intenti del 24 giugno 2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d'indirizzo generali:

- le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale. Le stesse parti, riunite nel Comitato della bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del regolamento per definire regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati in materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli Enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli Statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione dei principi sopra condivisi. All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

Contribuzione artigianato al Fondo unico APE

Cassa edile	Ipotesi contributo
VALLE D'AOSTA	
Aosta	3,8
PIEMONTE	
Alessandria	3,8
Asti	3,5
Biella	3,8
Cuneo	4,3
Novara	3,8
Torino	3,5
Verbania	3,8
Vercelli	3,8
LIGURIA	
Genova	3,8
Imperia	3,5
La Spezia	3,8

Savona	4,3
LOMBARDIA	
Bergamo	4,8
Brescia	4,3
Como e Lecco	4,8
Edilcassa Bergamo	4,3
Cremona	4,3
Mantova	4,3
Milano	3,5
Pavia	3,8
Sondrio	4,8
Varese	3,8
TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano	4,3
Trento	4,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Gorizia	4,3
Pordenone	4,3
Trieste	3,5
Udine	4,3
VENETO	
Belluno	4,3
Edilcassa Veneto *	3,5
Padova	4,3
Rovigo	4,8
Treviso	4,8
Venezia	4,3
Verona	3,8
Vicenza	4,3
EMILIA-ROMAGNA	
Bologna	3,5
Calec	4,8
Ceda	3,0
Cedaiier	3,5
Ferrara	3,8
Forlì	4,3
Forlì Coop.	4,8
Casse Edili di Modena	3,8
Parma	3,8
Piacenza	3,8
Ravenna *	4,8
Reggio Emilia *	3,8
Rimini	3,8
TOSCANA	
Arezzo	4,3
Cert	3,5
Falea	3,5
Firenze	3,8
Grosseto	3,8
Livorno	3,8
Lucca	3,8
Massa Carrara	3,0
Pisa	3,8
Pistoia	3,5
Prato	3,5
Siena	3,5
MARCHE	
Ancona	3,8

<i>Cedam</i>	3,5
<i>Ascoli Piceno</i>	3,5
<i>Macerata</i>	3,5
<i>Pesaro</i>	3,5
<i>UMBRIA</i>	
<i>Perugia</i>	3,8
<i>Terni</i>	4,3
<i>LAZIO</i>	
<i>Frosinone</i>	3,5
<i>Edilcassa Lazio</i>	3,5
<i>Latina</i>	3,5
<i>Rieti</i>	3,8
<i>Roma</i>	3,5
<i>Viterbo</i>	3,8
<i>ABRUZZO</i>	
<i>Chieti</i>	3,5
<i>Edilcassa Abruzzo</i>	2,5
<i>L'Aquila</i>	3,5
<i>Pescara</i>	3,8
<i>Teramo</i>	3,5
<i>MOLISE</i>	
<i>Edilcassa Molise</i>	3,0
<i>Campobasso</i>	3,5
<i>CAMPANIA</i>	
<i>Avellino</i>	2,5
<i>Benevento</i>	2,5
<i>Caserta</i>	2,5
<i>Napoli</i>	3,0
<i>Salerno</i>	2,5
<i>PUGLIA</i>	
<i>Bari</i>	3,5
<i>Edilcassa Puglia</i>	3,0
<i>Brindisi</i>	3,5
<i>Foggia</i>	3,0
<i>Lecce</i>	3,0
<i>Taranto</i>	3,0
<i>BASILICATA</i>	
<i>Matera</i>	3,0
<i>Edilcassa Basilicata</i>	3,0
<i>Potenza</i>	2,5
<i>CALABRIA</i>	
<i>Catanzaro</i>	2,5
<i>Edilcassa Calabria</i>	2,5
<i>Cosenza</i>	2,5
<i>Reggio Calabria</i>	2,5
<i>SICILIA</i>	
<i>Agrigento</i>	3,0
<i>Edilcassa Sicilia</i>	2,5
<i>Caltanissetta</i>	3,5
<i>Catania</i>	3,0
<i>Enna</i>	2,5
<i>Messina</i>	3,0
<i>Palermo</i>	2,5
<i>Ragusa</i>	3,0
<i>Siracusa</i>	3,0
<i>Trapani</i>	2,5
<i>SARDEGNA</i>	
<i>Cagliari</i>	3,5

<i>Edilcassa Sardegna</i>	3,5
<i>Caes *</i>	3,0
<i>Nuoro</i>	3,0
<i>Oristano</i>	3,5
<i>Sassari</i>	3,5

Per le Casse indicate con asterisco le parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata ulteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

Si conviene

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale APE nelle Casse edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Allegato 1

Tabella decorrenza contributi Fondo nazionale APE

Periodo di competenza	Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre - Novembre - Dicembre	31 marzo
Gennaio - Febbraio - Marzo	30 giugno
Aprile - Maggio - Giugno	30 settembre
Luglio - Agosto - Settembre	31 dicembre

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'APE sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;

- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Art. 32 (Conservazione degli utensili)

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

Art. 33 (Preavviso)

Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.

Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.

Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto.

Art. 34

(Indennità in caso di morte)

In caso di morte dell'operaio, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

Art. 35

(Controversie)

La domanda giudiziale concernente controversie, che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 38, per l'accertamento degli elementi di fatto.

Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata alla Associazione sindacale dirimpettaia.

La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.

Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 36

(Reclami)

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.

Art. 37

(Comitati tecnici paritetici per le controversie)

In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'esplicazione dei compiti di cui al 2° comma dell'art. 35.

I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42, 1° comma, in ragione, queste ultime, di un rappresentante per ciascuna di esse.

Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 38

(Trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. - sub art. 1 della legge n. 297/1982.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 cod. civ.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 21;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 23, lett. B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 24, lett. B);
- percentuali per riposi annui di cui all'art. 7.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma della citata legge n. 297/1982, anche la indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1986, il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4° comma, della citata legge n. 297/1982, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2° comma della presente lett. A), divisa per 13,5.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando la applicazione della citata legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1979.

L'indennità nella misura stabilita al 1° comma della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° settembre 1979.

Art. 39

(Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro)

E' data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.

La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un Protocollo nazionale d'intesa.

Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

Art. 40

(Formazione professionale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per raffinare e/o perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente scuola o al potenziamento di quello esistente.

Detti Enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto controllo degli Enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite delle Associazioni territoriali.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Il Consiglio di amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il Vicepresidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti scuola.

Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.

Agli operai che avranno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.

Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo di addestramento pratico non superiore a 30 giorni alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inherente alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di addestramento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

Le Organizzazioni regionali e territoriali di categoria realizzano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo avendo cura, in particolare di:

- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

- assumere funzioni e compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative che consentono altresì di realizzare il coordinamento della progettazione formativa, la realizzazione di un sistema di validazione e diffusione dei supporti didattici, l'individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;

- promuovere la formazione dei formatori.

I soggetti che a livello regionale e territoriale, sono chiamati a sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria, cureranno, in particolare: adeguate iniziative di prima formazione dei giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

L'attività suddetta dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte a livello nazionale dalle parti contraenti e anche dallo stesso Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica);

- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- imprenditori e lavoratori autonomi per particolari corsi di formazione-informazione.

Ai partecipanti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

Le parti nazionali contraenti o il Formomedil nazionale cureranno la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.

Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore i singoli enti di formazione sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dalle parti contraenti o dal Formomedil nazionale.

Le parti, in sede di contrattazione del secondo livello, possono definire una disciplina del seguente articolo che tenga conto della situazione presente nelle singole realtà territoriali.

Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.

a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque, di norma, non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile (Edilcassa) territoriale che trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile o all'Ente bilaterale di formazione.

b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà prima dell'assunzione o entro 30 giorni dalla comunicazione alla Scuola edile o all'Ente bilaterale di formazione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 83 del c.c.n.l. vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione sarà organizzata dalla Scuola edile o dall'Ente bilaterale per la formazione; il costo del lavoro, eventualmente sostenuto dall'impresa, sarà rimborsato dalla Cassa edile (Edilcassa) competente, con le modalità stabilite da accordi territoriali.

Le parti si attiveranno a livello territoriale per la costituzione di strumenti bilaterali per la formazione di emanazione contrattuale, ove questi siano assenti nei sistemi bilaterali territoriali artigiani.

c) La Cassa edile (Edilcassa) territoriale invierà al domicilio di ciascuno dei lavoratori, di cui alla precedente lett. b), una comunicazione personale con l'invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile o Ente bilaterale per la formazione e trasmetterà a CNCE e Formomedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali firmatarie del presente c.c.n.l., possono concordare le modalità applicative di cui ai punti a), b) e c).

d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati potranno concordare, con la Scuola edile o l'Ente bilaterale per la formazione, un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.

Dichiarazione a verbale

Le parti, nell'ambito dei bandi promossi da Fondartigianato, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.

N.d.R.: L'accordo 14 marzo 2016 prevede quanto segue:

Visto l'accordo nazionale 10 settembre 2003, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

Visto l'accordo nazionale 2 ottobre 2003, sottoscritto da ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

Tenuto conto delle disposizioni inerenti la somministrazione di lavoro contemplate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal relativo articolo contrattuale di settore;

Considerato quanto previsto dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del c.c.n.l. Industria 18 giugno 2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cpt), definito a livello locale, non può superare, complessivamente con quello delle Scuole Edili, la misura dell'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del vigente c.c.n.l.;

Visto il Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 8 del c.c.n.l. Industria 1° luglio 2014, che, nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l'unificazione degli Enti bilaterali a livello provinciale;

Visto il Protocollo sulla bilateralità, ed in particolare il capitolo Razionalizzazione degli Enti territoriali, del c.c.n.l. Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, che evidenzia la necessità di perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza;

Visto il Protocollo sulla Bilateralità sottoscritto il 17 marzo 2015 tra CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL che, nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l'unificazione degli Enti bilaterali a livello territoriale; si conviene quanto segue:

- nell'ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello territoriale, il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868% della retribuzione imponibile, versato dalle agenzie di somministrazione alle Casse edili di competenza, assorbe integralmente l'aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l'Ente unificato. Il contributo del 3,868% sarà interamente devoluto dalla Cassa edile all'Ente unificato.

*Art. 41
(Quote sindacali)*

Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse edili artigiane.

*Art. 42
(Accordi locali)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle parti.

Il contratto integrativo, in particolare, provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle condizioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione dell'elemento economico di secondo livello, secondo i criteri indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del Fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;
- r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di secondo livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- andamento del numero di imprese artigiane e della piccola industria e dei relativi dipendenti iscritti alla Cassa edile e del corrispondente monte salari;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio attività (DIA);
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
 - evoluzione del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
 - attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.
- Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.

L'elemento economico di cui alla lett. b), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009. I contratti integrativi avranno durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di secondo livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui all'accordo interconfederale 17 marzo 2004, riportato nell'Allegato C. Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabiliti dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle modifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Art. 42

(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;
- r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
- e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
 - dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
 - dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
 - attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
 - prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
 - ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di E.v.r. che avrà validità triennale. Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dei quanto definito a livello territoriale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello territoriale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 42

(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;
- r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
- e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati, riconducendo, laddove possibile, i parametri alle imprese e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto:
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
 - dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
 - dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
 - attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
 - prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
 - ulteriori indicatori concordati in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014 le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno, poi, al raffronto dei parametri territoriali, che di norma saranno eseguiti su base triennale, e/o secondo quanto concordato in sede territoriale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In linea di principio, ai fini dell'individuazione del triennio, dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello nazionale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

N.d.R.: L'accordo 10 febbraio2016 prevede quanto segue:

Premesso che la gestione dell'Anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoco, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel verbale d'intenti del 24 giugno 2015, a cui è seguito il successivo accordo del 15 settembre 2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e della costruzione di un nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti nazionali firmatarie

preso atto dell'istituzione dal 1° ottobre 2015 del Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile e concordano:

- che nelle more della costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1° ottobre 2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;

- di sostituire il testo dell'art. 31 del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI con il seguente:

Art. 31

(Anzianità professionale edile)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, è istituito il Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi Allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo Allegato "F".

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.

Norma transitoria

La Commissione APE che si riunirà per definire il regolamento unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1° ottobre 2015 con l'adozione, con accordo contrattuale, dal 1° ottobre 2014, delle aliquote contributive indicate nell'Allegato "A". In questo caso l'erogazione dell'APE di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo unico successivamente alla data del 1° ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo unico, si continueranno a seguire, per l'istituto dell'APE, le modalità previste dal nuovo Allegato "F". Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorire le condizioni d'ingresso. In ogni caso l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l'adesione al Fondo unico dal 1° ottobre 2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

a) i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse edili artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es.: contributi ottobre ? > riscossi a novembre ? > versati a febbraio);

b) i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo unico;

c) agli operai che hanno raggiunto la 2^a, 4^a, 5^a, 6^a e 8^a erogazione, nell'anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";

d) le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione APE;

e) nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l'accordo del 24 gennaio 2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del Fondo unico anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerge una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

- di apportare all'11° comma dell'art. 42 (Accordi locali) del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

- al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: "nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Cassa edile artigiana/Edilcassa al Fondo unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria art. 31)";

- di sostituire il testo dell'attuale Allegato "F" con quello riportato in allegato:

Allegato F

Regolamento dell'anzianità professionale edile

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016:

N. delle erogazioni percepite	Operaio 5° livello	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5 ^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6 ^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9 ^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà

comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile Artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile Artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa Edile Artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa Edile Artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa Edile Artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno integrare la contribuzione APE ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa Edile Artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile Artigiana registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001;
- assenze per donazione del sangue.

La Cassa Edile Artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile Artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile Artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa Edile Artigiana, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;

5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile Artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito;

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

8) le Casse Edili Artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse Edili Artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuzioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo;

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Principi d'indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC)

Le parti sottoscritte:

- viste le norme degli ultimi cc.cc.nn.l. del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico Ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo "Sistema bilaterale delle costruzioni" del "Protocollo sulla bilateralità" inserito nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, di cui si riconferma la validità;

- considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell'attività degli Enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle Associazioni comparativamente più rappresentative;
 - considerata la necessità di conferire a detto Ente anche la gestione del nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;
- convengono

che in virtù del verbale d'intenti del 24 giugno 2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d'indirizzo generali:

- le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale. Le stesse parti, riunite nel Comitato della bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del regolamento per definirne regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati in materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli Enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli Statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione dei principi sopra condivisi. All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

Contribuzione artigianato al Fondo unico APE

Cassa edile	Ipotesi contributo
VALLE D'AOSTA	
Aosta	3,8
PIEMONTE	
Alessandria	3,8
Asti	3,5
Biella	3,8
Cuneo	4,3
Novara	3,8
Torino	3,5
Verbania	3,8
Vercelli	3,8
LIGURIA	
Genova	3,8
Imperia	3,5
La Spezia	3,8
Savona	4,3
LOMBARDIA	
Bergamo	4,8
Brescia	4,3
Como e Lecco	4,8
Edilcassa Bergamo	4,3
Cremona	4,3
Mantova	4,3
Milano	3,5
Pavia	3,8
Sondrio	4,8
Varese	3,8
TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano	4,3
Trento	4,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Gorizia	4,3
Portogruaro	4,3
Trieste	3,5
Udine	4,3
VENETO	
Belluno	4,3

<i>Edilcassa Veneto</i> *	3,5
<i>Padova</i>	4,3
<i>Rovigo</i>	4,8
<i>Treviso</i>	4,8
<i>Venezia</i>	4,3
<i>Verona</i>	3,8
<i>Vicenza</i>	4,3
EMILIA-ROMAGNA	
<i>Bologna</i>	3,5
<i>Calec</i>	4,8
<i>Ceda</i>	3,0
<i>Cedaiier</i>	3,5
<i>Ferrara</i>	3,8
<i>Forlì</i>	4,3
<i>Forlì Coop.</i>	4,8
<i>Casse Edili di Modena</i>	3,8
<i>Parma</i>	3,8
<i>Piacenza</i>	3,8
<i>Ravenna</i> *	4,8
<i>Reggio Emilia</i> *	3,8
<i>Rimini</i>	3,8
TOSCANA	
<i>Arezzo</i>	4,3
<i>Cert</i>	3,5
<i>Falea</i>	3,5
<i>Firenze</i>	3,8
<i>Grosseto</i>	3,8
<i>Livorno</i>	3,8
<i>Lucca</i>	3,8
<i>Massa Carrara</i>	3,0
<i>Pisa</i>	3,8
<i>Pistoia</i>	3,5
<i>Prato</i>	3,5
<i>Siena</i>	3,5
MARCHE	
<i>Ancona</i>	3,8
<i>Cedam</i>	3,5
<i>Ascoli Piceno</i>	3,5
<i>Macerata</i>	3,5
<i>Pesaro</i>	3,5
UMBRIA	
<i>Perugia</i>	3,8
<i>Terni</i>	4,3
LAZIO	
<i>Frosinone</i>	3,5
<i>Edilcassa Lazio</i>	3,5
<i>Latina</i>	3,5
<i>Rieti</i>	3,8
<i>Roma</i>	3,5
<i>Viterbo</i>	3,8
ABRUZZO	
<i>Chieti</i>	3,5
<i>Edilcassa Abruzzo</i>	2,5
<i>L'Aquila</i>	3,5
<i>Pescara</i>	3,8
<i>Teramo</i>	3,5
MOLISE	
<i>Edilcassa Molise</i>	3,0

Campobasso	3,5
CAMPANIA	
Avellino	2,5
Benevento	2,5
Caserta	2,5
Napoli	3,0
Salerno	2,5
PUGLIA	
Bari	3,5
Edilcassa Puglia	3,0
Brindisi	3,5
Foggia	3,0
Lecce	3,0
Taranto	3,0
BASILICATA	
Matera	3,0
Edilcassa Basilicata	3,0
Potenza	2,5
CALABRIA	
Catanzaro	2,5
Edilcassa Calabria	2,5
Cosenza	2,5
Reggio Calabria	2,5
SICILIA	
Agrigento	3,0
Edilcassa Sicilia	2,5
Caltanissetta	3,5
Catania	3,0
Enna	2,5
Messina	3,0
Palermo	2,5
Ragusa	3,0
Siracusa	3,0
Trapani	2,5
SARDEGNA	
Cagliari	3,5
Edilcassa Sardegna	3,5
Caes *	3,0
Nuoro	3,0
Oristano	3,5
Sassari	3,5

Per le Casse indicate con asterisco le parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata ulteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

Si conviene

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;
4. che la contribuzione al Fondo nazionale APE nelle Casse edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto.

Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Allegato 1

Tabella decorrenza contributi Fondo nazionale APE

<i>Periodo di competenza</i>	<i>Mese di versamento entro e non oltre il</i>
Ottobre - Novembre - Dicembre	31 marzo
Gennaio - Febbraio - Marzo	30 giugno
Aprile - Maggio - Giugno	30 settembre
Luglio - Agosto - Settembre	31 dicembre

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'APE sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Art. 43 (Casse edili)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane ANAEPÀ - ASSOEDILI/ANSE - FIAE - CLAAI - e le Federazioni nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1° comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili artigiane stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili artigiane accertate dall'Organismo paritetico di cui al presente articolo.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile artigiana.

La Cassa edile artigiana è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa edile artigiana deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della Rappresentanza sindacale. Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiale dei conti.

Le prestazioni della Cassa edile artigiana sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente articolo.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l'automatica ed integrale applicazione.

Gli Organi delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali, conto economico, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa edile artigiana e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa edile artigiana nonché alla Commissione nazionale per le Casse edili artigiane.

Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa edile artigiana il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

L'esercizio finanziario della Cassa edile artigiana decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili artigiane sono assicurate da un Organismo paritetico a carattere permanente (Commissione nazionale per le Casse edili artigiane) costituito tra le Associazioni nazionali di cui al 1° comma del presente articolo.

In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:

- la valutazione delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse edili artigiane;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse edili artigiane.

Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio di amministrazione delle Casse edili artigiane;

- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse edili artigiane.

La disciplina delle Casse edili artigiane è contenuta nell'allegato al presente contratto.

Entro il 30 settembre 2000 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili.

Fermo restando i termini suindicati, in relazione agli accordi sottoscritti dalle Associazioni artigiane e sindacali contraenti e dall'ANCE del 19 dicembre 1999 e del 19 maggio 2000, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse edili artigiane che sia in collegamento con le Casse edili industriali anche in relazione al Protocollo sulla trasferta.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Accordo sul sistema delle Casse edili artigiane ed Edilcasce

Tra

*I'ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI
e*

la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

Premesso che le parti:

- riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
- riconoscono le Casse edili artigiane e le Edilcasce quale strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;
- hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli Enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente c.c.n.l. in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;
- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di Enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscritteci l'avviso comune del 16 dicembre 2003;

Preso atto che:

- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle Casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- alle Casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
- in diverse realtà territoriali, ove le Associazioni artigiane hanno una significativa rappresentanza, il sistema delle Casse edili artigiane e delle Edilcasce non è operante;
- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
- ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo-quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli Enti bilaterali entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Le parti concordano:

- di garantire la sottoscrizione della contrattazione integrativa territoriale;
- di garantire la piena attuazione del c.c.n.l. attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli Enti bilaterali previsti dal vigente c.c.n.l.;
- laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività delle Casse edili artigiane e delle Edilcasce, ad operare in aree limitrofe.

Parte seconda

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 44
(Assunzione)

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

- 1) la data di assunzione;
- 2) la categoria e il livello cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
- 3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4) l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- 5) il trattamento economico iniziale;
- 6) il numero posizione nel libro matricola.

*Art. 45
(Documenti)*

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

- 1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
- 2) la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
- 3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;
- 4) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
- 5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
- 6) numero del codice fiscale.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

*Art. 46
(Periodo di prova)*

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (categoria prima), a 3 mesi per gli impiegati di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a 2 mesi per quelli di 4°, 3°, 2°, 1° livello.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse né la prorazione né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa, con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

*Art. 47
(Orario di lavoro)*

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 48.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6, e dagli accordi integrativi dello stesso.

B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 48.

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppresa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 48

(*Elementi del trattamento economico globale*)

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

- 1) stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
- 2) superminimi;
- 3) indennità di contingenza;
- 4) premio di produzione territoriale;
- 5) Elemento economico territoriale;
- 6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 51);
- 7) aumenti periodici di anzianità (v. art. 56);
- 8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
- 9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
- 10) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 54);
- 11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 55);
- 12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 53);
- 13) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria;
- 14) rateo della tredicesima mensilità (v. art. 63);
- 15) rateo del premio annuo (v. art. 64);
- 16) rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 173.

Art. 49

(*Stipendio minimo mensile*)

Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 50

(*Elemento economico territoriale*)

(*Vedi accordo di rinnovo in nota*)

Agli impiegati è corrisposto un Elemento economico territoriale mensile secondo il 4° comma dell'art. 15.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2009 prevede quanto segue:

Premesso che:

- la legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;

Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).

Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.

Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Art. 50

(Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.))

Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento variabile della retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione comune

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno congregati a decorrere dal 1° luglio 2011 nel premio di produzione.

Art. 51

(Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario)

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'Elemento economico territoriale.

E' in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, semprché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

Art. 52

(Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato)

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri,

ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

Art. 53

(Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria)

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 48;

b) per lavori in galleria: una indennità di € 7,75 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 54

(Indennità di cassa e maneggio denaro)

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

Art. 55

(Mense aziendali)

Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 56

(Aumenti periodici di anzianità)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria:

- impiegato 1^a super (7^o livello): € 16,73;
- impiegato 1^a (6^o livello): € 15,42;
- impiegato 2^a A (5^o livello): € 12,55;
- impiegato 2^a B (4^o livello): € 11,54;
- impiegato 3^a (3^o livello): € 10,78;
- impiegato 4^a (2^o livello): € 9,86.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.

Art. 57

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 48 del presente contratto.

Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno: 35%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo: 55%;
- lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%;
- lavoro diurno compreso in turni periodici: 10%;
- lavoro straordinario notturno: 47%;
- lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici): 50%;
- lavoro notturno festivo straordinario: 70%.

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dell'art. 48. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 48.

Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

*Art. 58
(Trasferta)*

All'impiegato occasionalmente e temporaneamente mandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pié di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.

Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
- nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.

*Art. 59
(Mutamento mansioni)*

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione s'intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 48.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente.

In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere rispettivamente sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

*Art. 60
(Pagamento della retribuzione)*

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.

L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 61
(Giorni festivi e riposo settimanale)

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

- a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
- b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
- c) le seguenti festività:
 - Capodanno;
 - 6 gennaio - Epifania;
 - lunedì successivo alla Pasqua;
 - 15 agosto - Assunzione;
 - 1° novembre - Ognissanti;
 - 8 dicembre - Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre - Santo Natale;
 - 26 dicembre - S. Stefano;
 - Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.

Qualora le festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali o infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62
(Ferie)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 61. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie mature.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.

L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Ferie

All'art. 18 e all'art. 62 del c.c.n.l. vigente è aggiunto il seguente comma:

"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente c.c.n.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse."

*Art. 63
(Tredicesima mensilità)*

L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 12 dell'art. 48.

Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

*Art. 64
(Premio annuo)*

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48.

Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

*Art. 65
(Premio di fedeltà)*

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 10 dell'art. 48.

Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.

L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato all'epoca della maturazione del precedente premio.

*Art. 66
(Trattamento in caso di malattia)*

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattr'ore salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuto a malattia all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare sugli elementi di cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 48:

1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;

2) per anzianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);

b) mesi dodici in un periodo di diciotto mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);

c) mesi quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 70.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto al solo trattamento di cui all'art. 70 del presente contratto.

Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.

All'impiegato in prova, colpito da malattia, non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Art. 67

(Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 66, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa di lavoro.

In considerazione della particolare natura dell'attività dell'edilizia nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro, che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 66, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati, le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.

Art. 68

(Congedo matrimoniale)

Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 48 percepiti nel normale periodo di lavoro.

Art. 69

(Aspettativa)

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato che, entro 15 giorni della scadenza del periodo di aspettativa, non si presenta per riprendere servizio, è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.

Art. 70

(Trattamento di fine rapporto)

A) Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. sub art. 1 della legge n. 297/1982.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297/1982, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando la applicazione della citata legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà un'indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità nella misura di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 48 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 in poi. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

E' in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 73 del presente contratto.

Chiarimento a verbale

La disposizione di cui al 2° comma della lett. B) si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è avvenuto dopo il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 89 del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 71 (Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale)

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.

L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro ed alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa.

Risoltò il contratto di impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie ottenute durante il servizio.

Art. 72 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

Salva l'ipotesi di cui alla lett. E) dell'art. 87, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova non hanno superato i cinque anni di servizio:

- mesi 2 per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego;
- b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
- c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4° livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del

me.

In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso, il precedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

Art. 73

(Indennità in caso di morte)

In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli artt. 70 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e del D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo anzianità agli impiegati".

Art. 74

(Certificato di lavoro)

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.

Art. 75

(Controversie)

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dalla Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 76

(Quote sindacali)

E' in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.

Parte terza

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI

Art. 77

(Classificazione dei lavoratori)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:

<i>Livelli</i>	<i>Categorie</i>	<i>Parametri</i>
7°	Impiegati di 1 ^a super	205
6°	Impiegati di 1 ^a	180
5°	Impiegati di 2 ^a - operai 5° livello	150
4°	Assistenti tecnici già inquadrati in 3 ^a e operai di 4° livello	139
3°	Impiegati di 3 ^a e operai specializzati	130
2°	Impiegati di 4 ^a e operai qualificati	115
1°	Impiegati di 4 ^a primo impiego e operai comuni	100

La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.

Norma transitoria

La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

7° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

6° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.

- Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere.

Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.

Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

- Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.

- Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.

5° livello

Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati-operai:

- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto.

Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.

- Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metricon relativi.

- Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria.

- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.

- Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.

- Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.

- Lavoratori che, oltre alla caratteristiche di "tecnico consolista" traducono in programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici.

Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega dell'azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l'approvvigionamento.

- Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. E' in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.

- Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.

- Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".

- Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo anche coordinando più individui.

- Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere.

Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

Assistente di cantiere del recupero

Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico-amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico-amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.

- Progettista CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche impartite dalla dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di disegno e progettazione assistita del calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici.

- Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.

- Capo specialista conduttore di macchine complesse: è colui che, oltre ad operare su macchine complesse per lavori di fondazioni e consolidamenti, coordina altri operatori in possesso di specifico patentino con autonomia e responsabilità operativa.

4° livello

Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.

Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:

- Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni ed istruzioni di linguaggio di codifica: predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.

- Operai di quarto livello sono coloro che, essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del lavoro con competenza e materia.

- Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni e direzioni cui sono addetti.

Esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.

- Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambito delle nuove tecnologie di industrializzazione.

- Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

- Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.

- Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari componenti nelle diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il montaggio.

- Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posta ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi sub-parallel), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere.

Operatore per il recupero architettonico

Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.

Operatore per il restauro di beni culturali

Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.

Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.

Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.

- Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.

- Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta la sua opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder motolivellatore e vibrofinitri, che è in grado di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e, in autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per responsabilità.

- Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo.

- Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroporuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento.

- Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.

- Lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio.

- Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precomprese realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito.

- Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

- Operatore Derrik o Blondin.

- Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, la assiematura, la curvatura di elementi di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti.

- Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e CO2 di qualità di 10 e 20 passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio.

- Operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).

- Decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche.

- Posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.

- Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto.

- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti:

- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;

- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;

- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;

- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo.

Impiegati tecnici:

- assistente tecnico è colui che pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di categoria superiore, compie tuttavia la propria opera in cantieri in cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.

- Addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori.

- Disegnatore particolarista.

Impiegati amministrativi:

- Addetto all'ufficio amministrativo del personale.

- Addetto ai servizi contabili.

3° livello

Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Profilo

- Operatore EDP impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.

- Disegnatore esecutivo, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.

- Impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo (esempio fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o segnatore).

- Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere. Cura contratti e preventivi sempre sotto direzione.

Operai specializzati

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseforme per armature speciali in opere di cemento e di natanti.

- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scuse in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.

- Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.

- Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.
- Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio, smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato e precompresso.
- Addetto alla guida di mezzi di trasporto dell'azienda, destinato all'approvvigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con la eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.
- Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera.
- Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e sorveglia l'armamento.
- Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento.
- Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.
- Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di gesso ed in cemento, su modello o disegno.
- Operaio ornatista o modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.
- Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto.
- Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchieature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.
 - Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari).
 - Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
 - Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.
 - Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione.
 - Parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette.
 - Linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.
 - Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro, klinker e ceramica mosaico.
 - Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, che su pietra.
 - Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
 - a) manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
 - b) manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
 - c) manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
 - d) esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per riparazione su strati isolanti;
 - e) posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.
- Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E' pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti e colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbature degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 spettante all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
- Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento).
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori.
- Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, anche per i lavori per l'armamento ferroviario o in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.

- Autista e motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere; anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

- Macchinista di locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.

Installatore

Colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.

Montatore

Addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.

Tesatore linee AT - MT.

Amarragista linee AT - MT.

Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci.

Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.

- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioè: il marinaio autorizzato o padrone del comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati.

- Nostromo di prima.

- Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.

- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.

- Operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

- Decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali: suddividere e distinguere, specificando le professionalità che prevedono l'utilizzo di tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che prevedono una ampia competenza su specifici materiali e tecnologie.

- Posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguito richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (conei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale.

- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.

- Lavoratore che, nell'ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo adeguata e certificata formazione teorico-pratica, esegue operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi.

- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-posatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2° livello e le ulteriori seguenti:

- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;

- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;

- redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;

- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;

- disbosco su pendii e pareti rocciose;

- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.

2° livello

Appartengono al 2° livello i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.

Profili

- Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.

Esempio:

- Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con normale tirocinio.

Operai qualificati

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

- Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria.
- Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature.
- Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale.
- Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezature di sostegno.
- Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso.
- Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria, pozzi, di scavi, di fognature.
- Minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.
- Cementista per pietra artificiale.
- Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e marmo.
- Lucidatore in pietra artificiale.
- Squadratore in tufo.
- Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere.
- Stuccatore comune di soffitti e pareti.
- Stuccatore da banco comune.
- Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati).
- Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.
- Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati.
- Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.
- Parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.
- Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato.
- Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno.
- Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione.
- Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.
- Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze.
- Scalpellino stradale.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
- Colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione).
- Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico.
- Colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici.
- Colui che con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori.
- Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall'azienda ferroviaria. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.

- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.

Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:

- pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
- montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;

- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;

- provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.

- Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche.

- Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario.

- Guardafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in cicli di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.

- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.

- Montatori di tralicci in ferro e sostegni in genere.

- Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina.

- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.

- Aiuto tesatore linee AT - MT.

- Aiuto amarragisca linee AT - MT.

- Installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici di segnalamento in genere.

- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.

- Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso.

- Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

- Meccanico ed elettricista comune.

- Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di locomobili a vapore con patente di 4° grado.

- Conduttore di coperta, di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a produzione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.

- Fabbro di cantiere.

- Lattoniere e tubista comune.

- Nostromo di seconda.

- Guida palombaro.

- Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.

- Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.

- Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi con conoscenza dei sistemi di innesto e simili.

- Operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete.

1° livello

Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:

- Dattilografi.

- Centralinisti telefonici.

- Addetti a mansioni di scritturazione e copia.

- Addetti alla perforazione di schede meccanografiche ed all'inserimento dati nell'elaboratore.

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.

Operai comuni

- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori.

- Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

- Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto

nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi).

- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione:

- al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte;

- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzi di sostegno;

- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasseline, piastrelle in cottongres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;

- al getto di calcestruzzo negli stampi;

- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.;

- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc., nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;

- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.

- Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.

- Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.

- Calcinato o calcinaiolo.

- Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.

- Massicciatore stradale.

- Spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici.

- Addetto alla pulizia ed innalzamento dei giardini.

- Battitore o aiutante posatore stradale.

- Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.

- Aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.

- Gettatore o tubista in cemento.

- Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.

- Addetto all'uso di martelli pneumatici.

- Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa.

- Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.

- Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.

- Aiutante posatore di coperture impermeabili. Bitumatore o catramista stradale.

- Canneggiatore.

- Addetto ai lavori di armamento ferroviario.

- Colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami.

- Colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatoi.

- Colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatori esegue le operazioni inverse.

- Colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami.

- Colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere.

- Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.

- Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, biocchieri, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.).

- Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.

- Aiuto pontatore.

- Aiutante fuochista.

- Addetto a trasporti con decauville.

- Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di disboscamento nell'armamento ferroviario.

- Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzi e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.

- Carrettiere, barcaiolo, battellante.

- Marinaio.
- Cuciniere o aiutante di cucina.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

Laureati e diplomati

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 49;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 49.

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

Caposquadra

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolti, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Commissione paritetica

E' istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 30 giugno 2006.

La medesima Commissione è chiamata, altresì, a definire il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi realizzata per il settore artigiano, giusta quanto previsto dalla lettera C, punto 4 dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004.

In particolare, entro il 30 giugno 2006, la Commissione dovrà effettuare:

- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.

Le parti, stabiliscono che alla Commissione paritetica già prevista all'art. 77 del c.c.n.l., i cui lavori dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2009, viene attribuito il compito di rivedere, nell'ambito dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori, anche la definizione dei profili professionali attinenti i lavori stradali e la segnaletica.

Patentino per operatori macchine complesse

Dal 1° luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati, conformemente alle normative vigenti negli Stati UE.

Norma transitoria

Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.

N.d.R.: L'accordo 20 luglio 2009 prevede quanto segue:

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia artigianato del 23 luglio 2008;

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al rilascio del patentino da parte degli enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati per gli operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti;

In relazione al completamento degli aspetti organizzativi concernenti tale previsione;

Le parti convengono che l'entrata in vigore, prevista dal citato accordo al 1° luglio 2009, sia prorogata al 1° aprile 2010.

N.d.R.: L'accordo 9 marzo 2010 prevede quanto segue:

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008;

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativo al rilascio del patentino da parte degli Enti del sistema formativo bilaterale o da Enti formativi accreditati per gli operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti;

In relazione al completamento degli aspetti organizzativi concernenti tale previsione;

Le parti convengono che l'entrata in vigore, prevista dal citato accordo al 1° luglio 2009, sia prorogata al 1° gennaio 2011.

N.d.R.: L'accordo 22 giugno 2011 prevede quanto segue:

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008;

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

Visto l'accordo del 16 dicembre 2010 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 1° luglio 2011;

Vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

Le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 1° gennaio 2012.

N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2011 prevede quanto segue:

In relazione all'accordo del c.c.n.l. edilizia artigianato del 23 luglio 2008;

- vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

- visto l'accordo del 16 dicembre 2010 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 1° luglio 2011;

- vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

Le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 1° luglio 2012.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 77

(Classificazione dei lavoratori)

... (Omissis) ...

Abilitazione per operatori macchine complesse

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza).

Le parti confermano che al FORMEDIL nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.

Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

Art. 78

(Quadri)

Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

Assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con l'esclusione del caso di colpa grave o dolo.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Indennità di funzione

A far data dal 1° ottobre 2008, al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 72.

Cambiamento di mansioni

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.

*Art. 79
(Lavoro delle donne e dei fanciulli)*

L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.

*Art. 80
(Chiamata e richiamo alle armi)*

Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.

*Art. 81
(Diritti)*

Tutela della maternità e paternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1° comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'Allegato F) del presente c.c.n.l.

Occupazione femminile

Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito degli Osservatori nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli enti di cui all'art. 40 del c.c.n.l.

Videoterminali

In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 39 del c.c.n.l., che permettano l'approfondimento delle problematiche delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.

Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:

a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;

b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Lavoratori extracomunitari

Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola previsti dall'art. 40 del c.c.n.l. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

Tossicodipendenti

Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26 giugno 1990.

I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.

*Art. 82
(Tutela della dignità personale dei lavoratori)*

Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.

In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

*Art. 83
(Sicurezza del lavoro)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.

In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisori che potranno avere sede in unico locale purché diviso.

Secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 303/1956 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.

Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.

E' istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.

Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.

Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

E' istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto Servizio sanitario nazionale.

B) Prevenzione e sicurezza del lavoro

Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi-benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.

Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.

Le parti concordano, infine, che le direttive della Comunità economica europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.

Sedi e strumenti di confronto

Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.

In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato paritetico nazionale (C.P.N.), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall'art. 38 del c.c.n.l., entro il 31 dicembre 1995, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.

Alla determinazione del finanziamento dei Comitati paritetici regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente c.c.n.l.

I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

In relazione all'importanza del ruolo demandato ai C.P.T. ed agli Organismi paritetici analoghi istituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti il presente c.c.n.l. a livello regionale e/o territoriale, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.

- Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente scuola e C.P.T., ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formemedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti.

- I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.

- La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

Formazione professionale per la sicurezza

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione nazionale Scuole edili in stretto raccordo e coordinamento con il Comitato paritetico nazionale al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole edili ed ai Comitati paritetici regionali.

Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:

- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati.

Le parti, in collaborazione con il Comitato paritetico nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.

Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole edili di cui all'art. 40 del c.c.n.l.

Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza

Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.

Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 91, lett. B) del c.c.n.l.

In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti dalle imprese esecutrici.

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e nell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Le parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

Normativa tecnica

Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nel settore delle costruzioni. La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).

A tal fine le parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.

In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le parti impegnano le rispettive Associazioni territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole professionali edili e/o dei Comitati paritetici per la salute e sicurezza territoriali o regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse edili artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle parti firmatarie del presente accordo.

Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all'interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.

Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una delle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa edile partecipata dall'organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:

1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;

2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;

3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Al fine e per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. è stabilito dalle parti nazionali suddette.

Per una maggior efficienza ed efficacia degli Enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le parti demandano al prossimo rinnovo del c.c.n.l. l'analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali potranno valutare, nell'ambito degli accordi in essere e dei relativi Enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.

Le parti nazionali predisporranno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell'art. 83 del suddetto c.c.n.l., già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o Enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT o l'ente unificato, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.

E' affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente scuola sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.

Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

Art. 84

(Rappresentante per la sicurezza)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

In ciascuna circoscrizione vengono istituiti Rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.

In presenza dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del Rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del c.c.n.l., per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.

L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.

Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.

Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il Rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

Il Rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente c.c.n.l. Il Rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994.

Il Rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9.

Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.

In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accanteranno presso le Casse edili artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a € 6,00 annue per dipendente, di cui € 4,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.

A livello regionale le parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del Rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del Rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra Rappresentante alla sicurezza ed il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del c.c.n.l.

La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.

Ai Rappresentanti territoriali per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione ed il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del c.c.n.l. terrà un'anagrafe in merito.

Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del Rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.

Il Rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 alla formazione del Rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici.

La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Dichiarazione congiunta

Le parti sociali, nel riservarsi di regolamentare il presente articolo in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.

In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.

Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nell'ambito del suddetto confronto le parti si impegnano anche ad effettuare tutte le necessarie verifiche affinché si dia concreta attuazione alla previsione di cui all'ultimo capoverso del punto b) dell'art. 40.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Art. 84

(Rappresentante per la sicurezza)

Protocollo R.L.S.T.

Art. 1

(Ambito di attività)

Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti convengono che le medesime

attribuzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell'ambito territoriale (R.L.S.T.).

Art. 2

(Designazione, elezione e nomina)

Il R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore tramite comunicazione scritta alle Associazioni artigiane edili territoriali, al Comitato paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.

Art. 3

(Attribuzioni)

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 il R.L.S.T., attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
- d) è consultato dal Comitato paritetico territoriale e dall'Ente scuola in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l) previo avvertimento di cui alla lett. k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

Il R.L.S.T. riceve una formazione adeguata come previsto dal successivo art. 7 e, comunque, non inferiore a quella prevista al comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Rappresentante territoriale per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quanto previsto al comma 1, punto r) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

Art. 4

(Accesso ai luoghi di lavoro)

Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene predisposto:

- a) il R.L.S.T. preannuncia e concorda con l'impresa, anche tramite le Associazioni artigiane, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere; il R.L.S.T. segnala al Comitato paritetico territorialmente competente l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) il R.L.S.T. è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) al R.L.S.T. viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) il R.L.S.T. è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza, fermo restando il rispetto del segreto industriale;
- e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, in copia inviato all'azienda nonché al CPT competente, da archiviare presso la sede degli R.L.S.T. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T.;
- f) le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni artigiane.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) o di un addetto da questi incaricato.

Art. 5

(Controversie)

Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e,

prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato paritetico territoriale competente come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 6

(*Numero dei R.L.S.T.*)

Le parti sociali con accordi a livello territoriale, regolano il numero, le modalità ed i costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione dei R.L.S.T. I costi mutualizzati a carico delle imprese comprendono e sostituiscono il versamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 ove effettivamente operanti gli R.L.S.T.

Art. 7

(*Formazione*)

Successivamente all'incarico, il R.L.S.T. frequenta un corso di formazione di 120 ore in materia di sicurezza e di salute, sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il R.L.S.T. dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico, determinate dal presente accordo, e da quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali.

L'erogazione della formazione ai R.L.S.T. è affidata al Comitato paritetico territoriale, che opererà di concerto con l'Ente scuola anche per la definizione delle modalità organizzative dell'attività formativa.

Art. 85

(*Aspettative*)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori extracomunitari possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 85

(*Aspettative*)

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro. Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 86

(*Diritto allo studio*)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.

Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8 dipendenti con esclusione dal computo degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19 gennaio 1955 nonché del D.Lgs. n. 276/2003.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Al fine di agevolare l'integrazione socio-culturale dei lavoratori migranti, le parti si attiveranno per favorire l'avvio di corsi di lingua italiana da tenersi presso enti pubblici o presso enti di formazione accreditati.

Inoltre le parti interverranno nei confronti del Ministero competente per far pervenire agli Organismi pubblici locali le risorse per le attività previste dal comma precedente e per il riconoscimento delle ore di studio effettuate dal lavoratore; la partecipazione ai corsi del comma precedente non dovrà comportare costi aggiuntivi a carico delle imprese.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Diritto allo studio

Il 1° e il 2° comma dell'art. 86 del c.c.n.l. vigente sono modificati come segue:

"*Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o legalmente riconosciuti. I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.*"

Art. 87 (Assenze e permessi)

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.

L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base. Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi della lett. f) dell'art. 87.

L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità del lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

Art. 88 (Provvedimenti disciplinari)

A. Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:

- a) con richiamo verbale;
- b) con ammonizione scritta;
- c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
- d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) con il licenziamento ai sensi della lett. E).

B. I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa edile.

C. Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:

- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;

- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

D. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

E. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:

- insubordinazione non lieve verso i superiori;

- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;

- truffamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;

- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;

- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;

- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel periodo di un anno;

- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.

F. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 89

(Passaggio da operaio ad impiegato)

Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 70, a norma del 2° comma della lett. B) dello stesso articolo.

Art. 90

(Cessione, trapasso e trasformazione di azienda)

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 91

(Cariche sindacali e pubbliche)

In attuazione dell'art. 3 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali di categoria, potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti. La concessione dei permessi suddetti è subordinata ad espressa richiesta presentata per iscritto dalle Organizzazioni su menzionate e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dell'artigianato e delle PMI stipulanti il presente contratto, le quali provvederanno a comunicarle all'impresa da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui al 2° comma sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

Nei casi suddetti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e della maggiorazione di cui all'art. 21.

Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori delle imprese suddette chiamati a funzioni pubbliche elette o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Diritti sindacali

A) Diritto di assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

B) Rappresentanze sindacali

Le parti confermano la validità delle soluzioni adottate per le Rappresentanze sindacali, all'interno dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988, allegato al presente c.c.n.l., di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione.

In attuazione di quanto previsto dalla nota a chiarimento all'accordo su indicato del 4 aprile 1990, allegata al presente c.c.n.l., le parti convengono quanto segue:

1) per le particolari caratteristiche del settore, i Rappresentanti sindacali, nei limiti e con le modalità previste dall'accordo interconfederale, verranno istituiti dalle OO.SS.LL. di categoria firmatarie su indicazione dei lavoratori dipendenti di imprese edili artigiane;

2) le imprese edili artigiane assolveranno a quanto previsto al punto 2 del regolamento attuativo dell'accordo interconfederale versando gli importi di cui al punto 5 dell'accordo medesimo tramite le Casse edili artigiane.

La verifica e le modalità di attuazione di quanto sopra definito vengono demandate alle Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti. Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.

Le parti, nel confermare le soluzioni adottate nell'art. 90, punto B), per le Rappresentanze sindacali in attuazione di quanto previsto dalla nota del 4 aprile 1990, convengono di verificare, a livello territoriale, attraverso appositi incontri tra le parti e di concerto con le rispettive Organizzazioni territoriali, da tenersi entro il 31 dicembre 1991, le modalità e lo stato di attuazione della normativa contrattuale.

E' costituita una Commissione paritetica nazionale per la verifica dell'applicazione dei sistemi di rappresentanze di categoria e di versamento contributivo di cui al punto B), secondo capoverso, del su citato art. 89.

Resta inteso che dal 1° novembre 1991 il versamento contributivo su richiamato va effettuato attraverso il sistema delle Casse edili artigiane.

C) Tutela dei licenziamenti individuali

Premessa

Le parti, nel concorde intento di tutelare il diritto al lavoro ed allo scopo di assicurare ai lavoratori dell'impresa artigiana l'esercizio delle libertà sindacali, affermano che è contrario allo spirito del presente accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra espresso e in particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico, di appartenenza ad un sindacato.

Le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., in attuazione dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, nell'ambito di un corretto rapporto tra le parti sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere un ruolo costruttivo nella discussione di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti individuali.

Punto 1

I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dal c.c.n.l. (Licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualsiasi giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal presente c.c.n.l.

Punto 2

La decorrenza del licenziamento, effettuato ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, sarà comunicata per iscritto al lavoratore a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve risultare dall'avviso di ricevimento o in caso di raccomandata a mano da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.

Punto 3

Ferme restando la decorrenza del licenziamento e l'efficacia del provvedimento, l'Organizzazione sindacale firmataria del c.c.n.l., su istanza del lavoratore licenziato, potrà richiedere, entro e non oltre sei giorni lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso di cui al punto 2), un incontro a livello di Organizzazioni sindacali provinciali per le Organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie organizzative e territoriali per le Organizzazioni dei lavoratori, per un tentativo di conciliazione che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione.

Punto 4

In caso di mancato accordo, entro sei giorni lavorativi dall'avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione di cui al punto 3), su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o di un suo delegato.

Dette procedure dovranno esaurirsi entro 40 giorni dalla data di licenziamento.

Punto 5

Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta una indennità complementare al t.f.r. non inferiore a settanta ore e non superiore a centottanta ore di retribuzione contrattuale.

Il risultato dei tentativi sarà comunicato alle parti interessate dalle rispettive Organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano individuato di comune accordo una soluzione da proporre per l'eventuale adesione

delle parti stesse.

In caso di accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ.

La procedura conciliativa è esaurita con il secondo tentativo di conciliazione.

L'impegno delle Organizzazioni sindacali si considera come sopra esaurito.

Punto 6

La presente normativa si applica nelle imprese artigiane che abbiano almeno otto dipendenti (nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal c.c.n.l. che comportano il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 88 (Licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di legge, anche in sostituzione di altri lavoratori ammalati o temporaneamente assenti.

Convengono, inoltre, che le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno 3 mesi di anzianità ed agli apprendisti, con un anno compiuto di anzianità nell'azienda.

Su richiesta delle parti stipulanti si procederà, a livello nazionale, ad una verifica degli eventuali problemi derivanti dalla applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali interessate.

Nota a verbale

Con la precedente procedura non si è inteso apportare contrattualmente innovazione alcuna alla normativa vigente in materia (art. 35 della legge n. 300/1970, n. 604/1966, n. 533/1973 e gli artt. 2118 e 2119 del codice civile).

Allo stesso modo le parti convengono che le procedure descritte sono complete ed esaustive in sé e, pertanto, non recepiscono né direttamente né in via analogica quanto pattuito sui medesimi argomenti in altri accordi o contratti collettivi vigenti, ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 dicembre 1983.

Art. 92

(Previdenza integrativa)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti rinviano a quanto previsto dai precedenti accordi contrattuali in materia.

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio dell'adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile.

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa edile, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Protocollo sul PREVEDI

In relazione ai dati forniti dal Fondo PREVEDI da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:

- del non elevato numero di lavoratori iscritti rispetto ad una potenzialità del settore;

- dallo scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la COVIP ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo PREVEDI;

- della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa e gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali strutturati possono posizionarsi sul mercato in maniera efficace per garantire una valida prospettiva pensionistica ai lavoratori iscritti;

le parti concordano sulla necessità di:

1) favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:

a) attivazione dell'esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce, direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;

b) rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del t.f.r.;

c) sottoscrizione nazionale di un Protocollo utile a garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse edili sui versamenti a PREVEDI;

d) incaricare le Casse edili, coordinate da CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo;

2) avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico-giuridico per l'ipotesi di fusione-integrazione-accorpamento del Fondo PREVEDI con altri fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una

Commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali, possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente accordo;

3) mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.

N.d.R.: L'accordo 1° luglio 2014 prevede quanto segue:

Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

N.d.R.: L'accordo 16 ottobre 2014 prevede quanto segue:

2. All'articolo 92 del c.c.n.l. in vigore sono inseriti i seguenti commi:

"Viene istituito a partire dal 1° gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livelli	Parametri	Importo
7°	205	€ 16,40
6°	180	€ 14,40
5°	150	€ 12,00
4°	139	€ 11,12
3°	130	€ 10,40
2°	115	€ 9,20
1°	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1° gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.".

N.d.R.: L'accordo 18 novembre 2014 prevede quanto segue:

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei cc.cc.nn.l. edili-industria e c.c.n.l. edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del c.c.n.l. edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo accordo del 16 ottobre 2014;

- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014; si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;

- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;

- il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né suspendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati cc.cc.nn.l. di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;

- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse edili.

N.d.R.: L'accordo 13 gennaio 2015 prevede quanto segue:

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del c.c.n.l. Edili-industria e c.c.n.l. Edili-cooperative del 1° luglio 2014 e nel rinnovo del c.c.n.l. Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente accordo attuativo del 18 novembre 2014;
Le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1° gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal c.c.n.l. per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il c.c.n.l. "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 2015 prevede quanto segue:

Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo (redatto il 20 febbraio 2015 e riportato in calce all'accordo 4 febbraio 2015).

*Art. 93
(Contratto a termine)*

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;

4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 93

(Contratto a termine)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Resta fermo la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

- 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- 3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
- 4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta fermo in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.

Art. 94

(Distacco temporaneo)

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico-produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993.

Art. 95

(Somministrazione di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

- 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- 2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;

4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;

5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

7) per lavori subacquei con respiratori;

8) per lavori in cassoni ad aria compressa;

9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

E' abolito l'art. 17 del c.c.n.l. 15 giugno 2000.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 95

(Somministrazione di lavoro)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;

2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- g) per lavori subacquei con respiratori;
- h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
- i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 96 (Contratti di inserimento)

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

- la durata;
- il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello.

Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è

preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione.

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.

La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.

La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.

Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 3 e 46 del vigente c.c.n.l.

L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 6 del vigente c.c.n.l.

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.

Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il c.c.n.l. e il contratto di secondo livello.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

Art. 97

(Lavoro a tempo parziale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l., potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:

a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;

b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;

c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;

d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.

Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali.

Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a

tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Si concorda che, ferme restando le percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa. A tal fine, il datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del presente c.c.n.l., comunicherà alle OO.SS. territoriali l'intenzione di procedere all'assunzione dell'operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacati territoriali, l'impresa potrà procedere all'assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa edile del territorio.

Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà le R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa edile.

Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.

Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 24 e 58 del presente contratto.

Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).

La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.

In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.

Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.

Le parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 si applicano per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° agosto 2008.

Dichiarazione a verbale

E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Contratto di lavoro a tempo parziale

All'art. 97 del vigente c.c.n.l. dopo il 9° comma è aggiunto il seguente 10° comma:

"I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del DURC di regolarità".

La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del DURC, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanderà le istruzioni operative a tutte le Casse edili artigiane, alle Edilcasse e alle Casse edili partecipanti al sistema della CNCE.

(Omissis)

Dichiarazioni a verbale

Le parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un'intesa per l'"interpretazione ed applicazione del comma 9 dell'art. 97 del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)" di cui si riporta il comma 5:

"Le parti firmatarie l'accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente un contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile.".

Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le parti verificheranno l'effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2011 prevede quanto segue:

Visto l'art. 97, del c.c.n.l. per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili del 23 luglio 2008, in materia di lavoro a tempo parziale;

Vista la dichiarazione a verbale inserita in data 16 dicembre 2010 a margine del suddetto art. 97, con cui si individuava in 912 ore annue convenzionali il tetto massimo di ore usufruibili dai part-time per le imprese con meno di tre dipendenti;

Considerate le ulteriori modifiche introdotte con l'accordo attuativo ed interpretativo del sopra richiamato c.c.n.l., sottoscritto il 16 dicembre 2010, che ha specificato che "I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del DURC di regolarità";

Considerato che, anche grazie ai suddetti accordi ed all'impegno delle Organizzazioni sottoscritte, il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile si è nel frattempo notevolmente ridotto;

Che le modifiche via via intervenute alla suddetta disciplina contrattuale hanno determinato da parte delle imprese qualche difficoltà nell'applicazione dei corretti limiti contrattuali;

Concordano quanto segue

Le parti convengono che, ferme restando le percentuali previste dai commi 7 e 8 dell'art. 97, decorrenti dal 1° agosto 2008, in conseguenza del 10° comma dell'art. 97, introdotto dall'accordo del 16 dicembre 2010, la decorrenza delle modalità attuative (comunicazioni alle OO.SS.) previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili, relativi al part-time, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010.

Anche i part-time stipulati fino a tale data, nel caso di imprese con un solo contratto di lavoro a tempo parziale con orario eccedente il tetto massimo convenzionale, si considerano contrattualmente regolari.

Per i contratti part-time stipulati dal 1° gennaio 2011, valgono integralmente tutte le norme previste dall'art. 97 del c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 97

(Lavoro a tempo parziale)

... (Omissis) ...

Le parti convengono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

Art. 98

(Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale)

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2006 con accordo nazionale l'elenco delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale la cui attuazione è demandata alla Cassa edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni stipulanti il presente c.c.n.l.

Alle spese per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno portare oneri aggiuntivi, la Cassa edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal comma 3 dell'art. 43.

A tal fine è dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili a cui parteciperanno i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l., con voto deliberativo, di formulare uno schema di regolamentazione tenendo anche conto della cognizione della situazione in atto nelle singole Casse edili della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l'ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie che tengano conto, nelle forme da convenirsi, di situazioni già in essere.

La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire a tutte le parti nazionali di sottoscrivere l'accordo di cui al 1° comma, realizzato secondo le modalità previste dal 3° comma, entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l'accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative secondo quanto previsto al 4° comma.

Le parti convengono sull'opportunità di valutare proposte per l'estensione delle prestazioni ai lavoratori autonomi a fronte di una corrispondente contribuzione.

Le parti, a seguito dell'avviata modalità di copertura a favore dei lavoratori iscritti alle Casse edili di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale (Edilcard) ed in ottemperanza a quanto già previsto dall'ultimo comma del presente articolo nel rinnovo del 1° ottobre 2004, concordano di definire, entro il 31 dicembre 2008, con accordo nazionale, l'estensione della copertura delle prestazioni di cui sopra, anche ai titolari d'impresa, iscritti presso le Casse edili e soggetti al rischio infortuni determinandone le modalità applicative ed i relativi oneri.

Tale copertura avrà carattere sperimentale per la durata del presente contratto e sarà sottoposta a verifiche annuali, da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., per verificarne l'effettiva fruizione da parte dei soggetti beneficiari.

La CNCE provvederà alla predisposizione di uno schema di regolamentazione delle prestazioni, formulando la propria proposta entro il 30 settembre 2008, in modo di consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo di cui al 1° comma.

*Art. 99
(Disposizioni generali)*

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

*Art. 100
(Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore)*

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

La previdenza ed il trattamento economico di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

*Art. 101
(Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio)*

Le tabelle degli aumenti retributivi e delle tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono riportate nell'Allegato A del presente c.c.n.l.

Le parti hanno definito gli aumenti retributivi sulla base di un tasso di inflazione concordata, convenzionalmente definita per il quadriennio 2008-2011 nell'8%.

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente c.c.n.l., saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1° luglio 2008.

Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verifica la scala parametrale.

Dichiarazione comune

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri cc.cc.nn.l. sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.

*Art. 102
("Una tantum")*

Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2004 è corrisposto un importo forfetario di € 240,00 lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° maggio 2004-30 settembre 2004. Il suddetto importo sarà erogato con le seguenti misure e scadenze temporali:

- € 145,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004;
- € 95,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2005.

Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti su futuri miglioramenti contrattuali.

Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura di 60% in occasione della corresponsione della 1^a rata e del 40% alla corresponsione della 2^a rata di "una tantum".

Le parti convengono che per le imprese che hanno erogato l'I.v.c., l'importo dell'"una tantum" su indicata, al netto dell'I.v.c., è stabilito in via convenzionale in € 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione.

L'erogazione avverrà con i citati criteri con le seguenti misure e scadenze temporali:

- € 115,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004;
- € 75,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2005.

Agli apprendisti le quote sopraindicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti mediante l'adozione del riproporzionamento unico del 70%.

Art. 103
(Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 23 luglio 2008 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 4 anni e così di seguito.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Decorrenza e durata

Il presente accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1° dicembre 2010 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 16 dicembre 2010 o instaurati successivamente e prolunga il c.c.n.l. 23 luglio 2008 nella sua applicazione fino al 31 dicembre 2012.

Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente accordo integrativo ed attuativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, in applicazione agli accordi nazionali stipulati tra tutte le parti sociali del settore costruzione, dà continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri cc.cc.nn.l. sottoscritti nel settore.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 103

(Decorrenza e durata)

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 gennaio 2014 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.

N.d.R.: L'accordo 16 ottobre 2014 prevede quanto segue:

4. Che la vigenza contrattuale indicata dall'art. 103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Art. 104
(Esclusiva di stampa)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

Pertanto le parti medesime impongono le imprese e i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro ed il CNEL.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 104

(Esclusiva di stampa)

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro ed il CNEL.

Art. 105
(Lavori usuranti - Lavori pesanti)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'istituto pubblico ovvero presso la Cassa edile.

La Commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.

I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto. I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Art. 105

(Modalità attuative)

Le parti concordano che la Commissione di cui all'art. 105 del c.c.n.l. per le imprese edili del comparto artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la Commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull'incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia "lavori usuranti e pesanti", specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.

I lavori della Commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.

Tale contributo, previsto al comma 3 dell'art. 105 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla Commissione indicata nei commi precedenti nonché per le finalità condivise e previste al successivo "Protocollo sul PREVEDI", il 50% del predetto contributo sarà versato al PREVEDI, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 settembre 2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare PREVEDI".

Il contributo raccolto dalla Cassa edile artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo PREVEDI nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell'art. 105 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito "Fondo lavori usuranti e pesanti", con specifica distinzione della fonte contrattuale d'applicazione, da costituirsi presso ogni Cassa edile artigiana, Edilcassa nonché nelle Casse edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE.

Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare PREVEDI", e pertanto a decorrere dal 1° ottobre 2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il contributo per i lavori usuranti e pesanti.

Le parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per l'applicazione di quanto definito.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Art. 105

(Lavori usuranti - Lavori pesanti)

... (Omissis) ...

Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del presente c.c.n.l., continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione, costituita ai sensi del presente articolo, che dovrà intervenire entro il 30 settembre 2014.

Le parti concordano che tale contributo, a decorrere dal 1° ottobre 2014, potrà rientrare nell'ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.

Allegati

Allegato A**(Vedi accordo di rinnovo in nota)**

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 188,50 di cui euro 84,50 a decorrere dal 1° luglio 2008, euro 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009, euro 40,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed euro 44,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

Minimi di paga base e di stipendio

<i>Livelli</i>	<i>1° luglio 2008</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.429,72	534,28	10,33	1.974,33
6°	1.250,11	529,11	10,33	1.789,55
5°	1.041,54	522,91	10,33	1.574,78
4°	964,74	520,12	10,33	1.495,19
3°	902,23	517,85	10,33	1.430,41
2°	797,42	515,27	10,33	1.323,02
1°	697,31	512,58	10,33	1.220,22

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2009</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.461,26	534,28	10,33	2.005,87
6°	1.277,80	529,11	10,33	1.817,24
5°	1.064,62	522,91	10,33	1.597,86
4°	986,12	520,12	10,33	1.516,57
3°	922,23	517,85	10,33	1.450,41
2°	815,11	515,27	10,33	1.340,71
1°	712,69	512,58	10,33	1.235,60

Minimi di paga base e di stipendio

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2010</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.530,64	534,28	10,33	2.075,25
6°	1.338,73	529,11	10,33	1.878,17
5°	1.115,38	522,91	10,33	1.648,62
4°	1.033,17	520,12	10,33	1.563,62
3°	966,23	517,85	10,33	1.494,41
2°	854,03	515,27	10,33	1.379,63
1°	746,54	512,58	10,33	1.269,45

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2011</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.600,02	534,28	10,33	2.144,63
6°	1.399,65	529,11	10,33	1.939,09
5°	1.166,15	522,91	10,33	1.699,39
4°	1.080,22	520,12	10,33	1.610,67
3°	1.010,23	517,85	10,33	1.538,41
2°	892,95	515,27	10,33	1.418,55
1°	780,39	512,58	10,33	1.303,30

Minimi di paga base oraria operai

<i>Livelli</i>	<i>1° luglio 2008</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,02	3,02	0,06	9,10
4°	5,58	3,01	0,06	8,64
3°	5,22	2,99	0,06	8,27
2°	4,61	2,98	0,06	7,65
1°	4,03	2,96	0,06	7,05

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2009</i>

	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,15	3,02	0,06	9,24
4°	5,70	3,01	0,06	8,77
3°	5,33	2,99	0,06	8,38
2°	4,71	2,98	0,06	7,75
1°	4,12	2,96	0,06	7,14

Minimi di paga base oraria operai

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2010</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,45	3,02	0,06	9,53
4°	5,97	3,01	0,06	9,04
3°	5,59	2,99	0,06	8,64
2°	4,94	2,98	0,06	7,97
1°	4,32	2,96	0,06	7,34

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2011</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,74	3,09	0,06	9,89
4°	6,24	3,06	0,06	9,36
3°	5,84	3,02	0,06	8,92
2°	5,16	3,01	0,06	8,23
1°	4,51	2,99	0,06	7,56

Lett. b) - Lavoratori discontinui art. 8 c.c.n.l.

Minimi orari

Minimi di paga base e di stipendio

<i>1° luglio 2008</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 3,627	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,141
<i>1° gennaio 2009</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 3,708	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,222
<i>1° gennaio 2010</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 3,888	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,402
<i>1° gennaio 2011</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 4,059	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,573

N.d.R.: L'errata corrigé 21 gennaio 2010 prevede quanto segue:

Le parti sottoscrittrici del c.c.n.l. edili artigiani e p.i. del 23 luglio 2008, convengono che le sotto riportate tabelle retributive sostituiscono quelle precedentemente divulgate.

Minimi di paga base e stipendio

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2010</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.524,34	534,28	10,33	2.068,95
6°	1.333,18	529,11	10,33	1.872,62
5°	1.110,77	522,91	10,33	1.644,01
4°	1.028,89	520,12	10,33	1.559,34
3°	962,23	517,85	10,33	1.490,41
2°	850,49	515,27	10,33	1.376,09
1°	743,46	512,58	10,33	1.266,37
<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2011</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.593,72	534,28	10,33	2.138,33
6°	1.394,10	529,11	10,33	1.933,54

5°	1.161,54	522,91	10,33	1.694,78
4°	1.075,94	520,12	10,33	1.606,39
3°	1.006,23	517,85	10,33	1.534,41
2°	889,41	515,27	10,33	1.415,01
1°	777,31	512,58	10,33	1.300,22

Minimi di paga base oraria operai

Livelli	1° gennaio 2010			
	Paga base	Ex contingenza	E.d.r.	Totale
5°	6,42	3,02	0,06	9,50
4°	5,95	3,01	0,06	9,02
3°	5,56	2,99	0,06	8,61
2°	4,92	2,98	0,06	7,96
1°	4,30	2,96	0,06	7,32

Livelli	1° gennaio 2011			
	Paga base	Ex contingenza	E.d.r.	Totale
5°	6,71	3,02	0,06	9,79
4°	6,22	3,01	0,06	9,29
3°	5,82	2,99	0,06	8,87
2°	5,14	2,98	0,06	8,18
1°	4,49	2,96	0,06	7,51

Minimi di paga base e di stipendio - Lavoratori discontinui art. 8 c.c.n.l.

1° gennaio 2010			
Paga base	Ex contingenza	E.d.r.	Totale
€ 3,868	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,382
1° gennaio 2011			
Paga base	Ex contingenza	E.d.r.	Totale
€ 4,044	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,558

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 34,29 a decorrere dal 1° giugno 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati, di cui all'accordo del 23 luglio 2008, sono quindi modificate come segue:

Livelli	Retribuzione all'1/1/2010	Aumenti		Parametri
		01/01/2011 Euro	01/06/2012 Euro	
7°	1.524,34	69,38	54,08	205
6°	1.333,18	60,92	47,48	180
5°	1.110,77	50,77	39,57	150
4°	1.028,89	47,05	36,67	139
3°	962,23	44,00	34,29	130
2°	850,49	38,92	30,34	115
1°	743,46	33,85	26,38	100

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 110,00 di cui euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014, euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed euro 44,00 a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

Livelli	Aumenti			Parametri	
	Totali	01/01/2014	01/01/2015	01/12/2015	
7°	€ 173,46	€ 52,04	€ 52,04	€ 69,38	205
6°	€ 152,31	€ 45,69	€ 45,69	€ 60,92	180
5°	€ 126,92	€ 38,08	€ 38,08	€ 50,77	150
4°	€ 117,62	€ 35,28	€ 35,28	€ 47,05	139
3°	€ 110,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 44,00	130
2°	€ 97,31	€ 29,19	€ 29,19	€ 38,92	115
1°	€ 84,62	€ 25,38	€ 25,38	€ 33,85	100

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente c.c.n.l., saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1° gennaio 2014.

Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verificare la scala parametrale.

Dichiarazione comune

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri c.c.n.l. sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.

Al fine di armonizzare il costo del lavoro gravante sulle imprese edili che applicano il presente contratto, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2015 al fine di verificare se sussistono, a tale data, condizioni economiche meno onerose di quelle derivanti dall'applicazione del presente c.c.n.l. in conseguenza della contrattazione collettiva di settore gestita dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto.

In caso affermativo, con accordo tra le parti firmatarie, si procederà all'armonizzazione economica, anche intervenendo attraverso recuperi nell'ultima tranne.

N.d.R.: L'accordo 16 ottobre 2014 prevede quanto segue:

Premesso

- che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

Tenuto conto

- del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;

- della riduzione inflazionistica intervenuta;

- della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

1. che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Aumenti				
Livelli	Totale	1° gennaio 2014	1° luglio 2015	Parametri
7°	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6°	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5°	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4°	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3°	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2°	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1°	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1° aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livelli	Aumenti	Parametri
7°	€ 69,38	205
6°	€ 60,92	180
5°	€ 50,77	150
4°	€ 47,05	139
3°	€ 44,00	130
2°	€ 38,92	115
1°	€ 33,85	100

Allegato B

Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore

A norma dell'art. 21 del c.c.n.l., il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 21 del c.c.n.l.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 18,5%;
- dal 4° giorno di malattia in poi: 18,5%;
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 7,4%;
- dal 91° giorno d'infarto o malattia professionale in poi: 4,6%.

2. Accantonamento netto presso la Cassa edile

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa edile è pari al 14,20% computato sulla stessa retribuzione linda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 21. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 14,2%;
- dal 4° giorno di malattia in poi: 14,2%;
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 5,7%;
- dal 91° giorno d'infarto o malattia professionale in poi: 3,6%.

3. Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione linda di cui al 1° comma del punto 1, detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2.

4. Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia ed infortunio).

Pertanto, in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre, la Cassa edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'art. 21 del c.c.n.l.

Allegato C

Sistema contrattuale

- Accordo interconfederale 17 marzo 2004 -

Premessa

Premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa;

Visto l'accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il 31 dicembre 2002;

Considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei cc.cc.nn.l. intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni;

Vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

A) C.c.n.l. scaduti

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei cc.cc.nn.l. scaduti e sospesi al 31 marzo 2002 o 30 giugno 2002 relativamente alla sola parte economica, completando la copertura contrattuale fino al 31 dicembre 2004, confermando la vigenza delle normative previste dagli attuali cc.cc.nn.l.

2. I rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31 marzo 2004 con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda l'anno 2002 il rinnovo terrà conto dell'inflazione effettivamente misurata da parte dell'ISTAT (2,5%);

- per l'anno 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%;

- per l'anno 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%;

- gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex contingenza ed E.d.r. attualmente in vigore;

- dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale;

- per i cc.cc.nn.l. scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti medesimi fino al 31 dicembre 2004, sulla base dei parametri sopra individuati.

B) Contrattazione decentrata

A partire dal 1° aprile 2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente ai cc.cc.rr.ii.l. scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31 dicembre 2004, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità:

- per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale;

- per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale:

- Regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative)
- Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali)
- Inquadramento
- Salario nazionale
- Disciplina generale orario di lavoro

Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale.

C) Riforma del modello contrattuale - Linee-guida

1. Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

2. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza.

3. Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali.

La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni nazionali all'inflazione stabilità attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le parti sociali sulla base degli indicatori disponibili.

La contrattazione di secondo livello avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati tra le parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli accordi regionali.

4. Le parti stabiliscono sin d'ora che, entro la fine della vigenza contrattuale, verrà garantita, dalle parti nazionali, la tutela del potere di acquisto alle regioni che, in assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento, con modalità che saranno definite entro il 31 dicembre 2004, anche in rapporto alla durata dei cc.cc.nn.l.

5. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato proseguirà al fine di:

- stabilire le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;

- stabilire un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi;

- stabilire materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale e di quella di secondo livello.

6. Le parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata.

7. A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, le parti verificheranno altresì l'andamento del percorso stabilito con il presente accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello contrattuale.

8. A partire dal 1° gennaio 2005 i cc.cc.nn.l. e i cc.cc.rr.ii.l. verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo.

D) Bilateralità

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di Organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori.

Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica ed aggiornamento dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche:

- Sistemi di rappresentanza
- Tutela in materia di salute e sicurezza
- Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
- Formazione
- Previdenza
- Welfare integrativo

- Attività di indagine e ricerca
- Sviluppo delle pari opportunità
- Mercato del lavoro

Le parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i cardini del nuovo sistema bilaterale.

E) Ammortizzatori sociali

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nel riconfermare i principi base per la riforma degli ammortizzatori sociali così come sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare, nell'ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto al quale concorrono, contestualmente, risorse pubbliche e private per il sostegno al reddito dei lavoratori dell'artigianato a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per periodi di breve o media durata.

Il modello già oggi in vigore nell'artigianato è fondato:

- sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- sull'integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali, ad opera del sistema degli Enti bilaterali.

Al fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come regolamentata dal D.Lgs. n. 297/2002, alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l'accesso al trattamento sulla base dei seguenti principi:

- erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 297/2002, in costanza di rapporto di lavoro;
- in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti bilaterali;
- garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- mantenimento dell'intera prestazione a seguito di interruzione del rapporto di lavoro;
- erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;
- erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di superamento di eventuali limiti di reddito.

Le parti concordano sull'avvio immediato di un confronto per definire una proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e Parlamento.

F) Previdenza complementare

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato imprese, Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; Casartigiani, Confederazione autonoma sindacati artigiani; CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e le Confederazioni sindacali CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro; CISL, Confederazione italiana sindacati lavoratori; UIL, Unione italiana del lavoro, riconfermano l'esigenza di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio nazionale.

Per superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività promozionali del Fondo pensione negoziale interconfederale-intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di seguito parti) si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare.

La bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi specifici di sostegno.

L'elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti istitutive per l'attuazione di ARTIFOND.

Per ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica dell'intesa dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una scala di gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.

Sulla base delle precedenti considerazioni le Confederazioni imprenditoriali nazionali dell'artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di:

a) abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale istitutivo di ARTIFOND, adeguandolo alla realtà del dato associativo raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l'avvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso l'indizione delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP;

b) fermo restando l'avvio del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative dell'intesa 8 settembre 1998, per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i prossimi tre mesi, l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di previdenza

complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive di ARTIFOND;

c) rendere più agevoli le adesioni ai fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali fondi regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque l'espressione della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di altri compatti e nel rispetto delle normative di legge in materia.

Le parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti del presente accordo.

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con riferimento alla lettera F) dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 3 marzo 2004 si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del citato accordo, ed invitano le parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa.

Dichiarazione a verbale

Per quanto riguarda la CGIL il presente verbale rientra in quanto già previsto al punto b) della lettera F) Previdenza complementare.

Allegato D

Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie:

- 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- 2) l'apprendistato professionalizzante;
- 3) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Considerato che, allo stato, si è in attesa dell'emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;

le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.

Le parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti Organi.

Art. 1 (Norme generali)

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente c.c.n.l.

Art. 2 (Età dell'apprendista)

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.

Art. 3 (Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 4 (Forma e contenuto del contratto)

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

Art. 5 (Apprendistato presso aziende diverse)

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto formativo del cittadino", oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione o/e con l'attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola edile.

Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6 (Durata del contratto)

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo super

Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

1° Gruppo

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 5 anni.

2° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 4,5 anni.

3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scialiolista), montatore di prefabbricati.

Durata: 3 anni.

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 2° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali dal 4° livello in sopra, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

Art. 7 (Retribuzione)

A decorrere dal 1° luglio 2008, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il 1° gruppo l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

<i>Gruppi</i>	<i>I sem.</i>	<i>II sem.</i>	<i>III sem.</i>	<i>IV sem.</i>	<i>V sem.</i>	<i>VI sem.</i>	<i>VII sem.</i>	<i>VIII sem.</i>	<i>IX sem.</i>	<i>X sem.</i>
1° Sup. 1°	74 70	76 74	79 76	79 79	86 81	86 86	91 86	91 91	96 96	96 96
2°	74	76	79	79	86	86	91	96	96	
3°	74	76	79	84	91	96				

Art. 8 (Inquadramento)

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del 1° gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Art. 9 (Piano formativo individuale)

Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante.

Art. 10 (Formazione dell'apprendista)

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.

L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all'art. 40 del c.c.n.l. e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 1668/1956; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

Art. 11 (Attribuzione della qualifica)

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 25/1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

Art. 12 (Prestazioni aggiuntive)

Le parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla C.i.g.o., per la parte non riconosciuta dall'INPS.

Entro il 31 marzo 2005 le parti definiranno le caratteristiche costitutive del Fondo, il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni suddette, nell'ambito dell'armonizzazione della

disciplina all'intero settore.

* * *

Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall'Allegato D del c.c.n.l. 15 giugno 2000 con l'applicazione delle retribuzioni previste all'art. 7 della presente regolamentazione.

Le parti si incontreranno per adeguare le qualifiche previste dal presente c.c.n.l. e per disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione, a seguito dell'emanazione delle relative normative di attuazione.

Nota a verbale

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano di demandare al Formedil nazionale l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l'apprendistato professionalizzante.

N.d.R.: L'accordo 12 dicembre 2012 prevede quanto segue:

Considerato che

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" attuativo della delega contenuta nell'art. 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato;

- l'accordo interconfederale del 3 maggio 2012 con cui è stata definita, per tutti i settori dell'artigianato, la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, scade il 31 dicembre 2012;

le parti in epigrafe indicate convengono

di prorogare gli effetti del suddetto accordo interconfederale fino alla data del 12 maggio 2013.

N.d.R.: L'accordo 6 maggio 2013 prevede quanto segue:

Allegato D - Apprendistato

Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Premessa

Considerato che il D.Lgs. n.167/2011 (Testo Unico sull'Apprendistato), ha abrogato le norme del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relative all'apprendistato, introducendo nuove disposizioni in materia, che prevedono tre distinte tipologie:

- a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- c) Apprendistato per alta formazione e ricerca

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato

Le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (d'ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il tempestivo utilizzo dell'istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.

In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

Art. 1

(Norme generali)

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente c.c.n.l.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente c.c.n.l.

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art.6 e dall'art.47 del vigente c.c.n.l.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annuali contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).

Art. 2

(Età dell'apprendista)

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167/2011, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3

(Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.

Art. 4

(Forma e contenuto del contratto)

Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:

- la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso.

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;

Art. 5

(Apprendistato presso aziende diverse)

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto di formazione professionale edile" o altra documentazione, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6

(Durata del contratto)

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo

Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Durata: 60 mesi.

2° Gruppo

Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel primo gruppo.

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 51 mesi.

3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 48 mesi.

4° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scialista), montatore di prefabbricati.

Durata: 36 mesi.

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3 gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

Art. 7

(Retribuzione)

A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello, EVR.

Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

<i>Gruppi</i>	<i>I sem.</i>	<i>II sem.</i>	<i>III sem.</i>	<i>IV sem.</i>	<i>V sem.</i>	<i>VI sem.</i>	<i>VII sem.</i>	<i>VIII sem.</i>	<i>IX sem.</i>	<i>X sem.</i>
<i>1°</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>79</i>	<i>79</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
<i>2°</i>	<i>70</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>79</i>	<i>81</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>91</i>	<i>96</i>	
<i>3°</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>79</i>	<i>79</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>91</i>	<i>96</i>		
<i>4°</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>79</i>	<i>84</i>	<i>91</i>	<i>96</i>				

Art. 8

(Inquadramento)

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto per il conseguimento della qualifica, al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Art. 9

(Piano formativo individuale)

Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell'impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.

Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.

Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo.

Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.

Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l'impresa dovrà dare evidenza dei piani formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a livello territoriale.

Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:

- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

Art. 10**(Formazione dell'apprendista)**

La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico- professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente c.c.n.l.

Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all'art. 40 del c.c.n.l. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.

La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, così come regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.

Le ore di formazione previste ai commi 2 e 7 del presente articolo, sono ridotti del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

Art. 11**(Tutore o Referente aziendale)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI.

Il tutor o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:

- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.

In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 12**(Attribuzione della qualifica)**

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.

Art. 13**(Registrazione della formazione e della qualifica)**

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente.

Art. 14**(Disciplina del recesso)**

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 15**(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)**

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

Art. 16

(Decorrenza)

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° giugno 2013.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

Art. 17

(Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti)

Le Parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente c.c.n.l., potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

A tal fine, presso ogni Cassa Edile, sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente c.c.n.l. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all'Allegato "L" del c.c.n.l. 1° ottobre 2004.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g.

dell'apprendista;

- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti territoriali possono prevedere l'estensione per la copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa anche per mancanza di lavoro.

Nota a verbale

a) *In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.*

b) *Le parti concordano di istituire una commissione tecnica per l'aggiornamento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.*

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.

Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.

N.d.R.: L'accordo 6 maggio 2013 prevede quanto segue:

Con riferimento al rinnovo dell'Allegato D (Apprendistato) del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008 e smi. Sottoscritto in data odierna, le Parti, tenuto conto della decorrenza dello stesso previsto per il 1 giugno 2013, concordano di prorogare fino al 31 maggio 2013 le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

N.d.R.: L'accordo 19 giugno 2013 prevede quanto segue:

si conviene quanto segue:

- le Parti nel confermare che la retribuzione dell'apprendista è determinata in misura percentuale, ed in modo graduale, all'anzianità di servizio, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato "D", e, a seguito di un refuso di scrittura, rettificano sia l'art. 7, cassando l'ultimo comma, sia l'art. 8, come sotto riportato:

Art. 7

(Retribuzione)

A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
2°	70	74	76	79	81	86	86	91	96	-
3°	74	76	79	79	86	86	91	96	-	-
4°	74	76	79	84	91	96	-	-	-	-

Art. 8

(Inquadramento)

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti".

Allegato E**Casse edili**

I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si danno reciprocamente atto che il c.c.n.l. 30 settembre 2004 è coerente con gli impegni previsti:

- dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'accordo nazionale 19 settembre 2002 sullo Statuto tipo delle Casse edili;
- dall'avviso comune sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso il Ministero del lavoro;
- dalla Convenzione 15 aprile 2004 stipulata con INAIL ed INPS.

Pertanto le Casse edili costituite da Ance e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL sono tenute a riconoscere la legittimità dell'applicazione del c.c.n.l. suddetto da parte delle imprese loro iscritte che siano aderenti a Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-CNA, Fiae-Casartigiani, CLAAI.

FENEAL-CGIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei regolamenti delle Casse edili industriali nelle circoscrizioni in cui ancora non si è proceduto all'adeguamento, ai sensi e nei termini indicati dall'accordo nazionale 19 settembre 2002, richiamato dalla Convenzione nazionale 15 aprile 2004 sottoscritta in materia di DURC.

Mediante l'iscrizione alle Casse edili industriali ovvero alle Casse edili artigiane già esistenti, le imprese ed i lavoratori alla politica contrattuale delle Organizzazioni rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.

La riscossione per il tramite delle Casse edili industriali ed artigiane dei contributi nazionali di adesione contrattuale è regolata esclusivamente da accordi tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse edili al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli Statuti e dai regolamenti delle Casse edili.

I predetti obblighi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.

Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese industriali che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni delle medesime per i lavoratori da esse dipendenti, una dichiarazione scritta di adesione al presente c.c.n.l., agli accordi locali stipulati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Con l'iscrizione alle Casse edili le imprese ed i lavoratori sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

E' posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente contratto una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.

L'importo della quota nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a proprio carico, alle Casse edili con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei contributi. Il gettito complessivo

della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto di cui una parte di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra alla rappresentanza dei lavoratori.

Le Casse edili provvederanno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza, salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le parti nazionali stipulanti e le rispettive Organizzazioni territoriali.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

L'importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità ed alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l'altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.

Dichiarazione comune

Le parti, al fine di operare una ricognizione dello stato di attuazione degli impegni sottoscritti e pervenire ad una razionalizzazione della situazione degli Enti bilaterali, concordano di aprire un tavolo di confronto che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2004, contestualmente con il termine della stesura definitiva del presente c.c.n.l.

Allegato F

Regolamento dell'anzianità professionale edile

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Maggio 2008

<i>N. erogazioni percepite</i>	<i>Operaio 5° livello</i>	<i>Operaio 4° livello</i>	<i>Operaio 3° livello</i>	<i>Operaio 2° livello</i>	<i>Operaio 1° livello</i>
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1639	0,1519	0,1414	0,1259	0,1104
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3275	0,3035	0,2825	0,2518	0,2207
5 ^a e 6 ^a erogazione	0,4914	0,4554	0,4239	0,3775	0,3310
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,6554	0,6073	0,5650	0,5033	0,4415
9 ^a e successive erogazioni	0,8190	0,7589	0,7064	0,6290	0,5518

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3 dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001;
- assenze per donazione del sangue.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;

5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito;

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo;

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2011 prevede quanto segue:

Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui all'Allegato F del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2011, sono i seguenti:

N. erogazioni percepite	Operaio 5° livello	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1714	0,1588	0,1479	0,1317	0,1154
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3596	0,3332	0,3102	0,2765	0,2423
5 ^a erogazione	0,5395	0,5000	0,4654	0,4145	0,3634
6 ^a erogazione	0,5652	0,5238	0,4876	0,4342	0,3807

7^a e 8^a erogazione	0,7539	0,6985	0,6499	0,5789	0,5078
9^a e successive erogazioni	0,9421	0,8729	0,8125	0,7235	0,6347

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente quanto disposto dall'art. 31 del vigente c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2012 prevede quanto segue:

Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui all'Allegato F del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2012, sono i seguenti:

N. delle erogazioni percepite	Operaio 5° liv.	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1^a e 2^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3^a e 4^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7^a e 8^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente quanto disposto dall'art. 31 del vigente c.c.n.l.

N.d.R.: L'accordo 10 febbraio 2016 prevede quanto segue:

Premesso che la gestione dell'Anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel verbale d'intenti del 24 giugno 2015, a cui è seguito il successivo accordo del 15 settembre 2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e della costruzione di un nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti nazionali firmatarie

presso atto dell'istituzione dal 1° ottobre 2015 del Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile e concordano:

- che nelle more della costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1° ottobre 2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;

- di sostituire il testo dell'art. 31 del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI con il seguente:

Art. 31

(Anzianità professionale edile)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, è istituito il Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi Allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo Allegato "F".

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.

Norma transitoria

La Commissione APE che si riunirà per definire il regolamento unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1° ottobre 2015 con l'adozione, con accordo contrattuale, dal 1° ottobre 2014, delle aliquote contributive indicate nell'Allegato "A". In questo caso l'erogazione dell'APE di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo unico successivamente alla data del 1° ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo unico, si continueranno a seguire, per l'istituto dell'APE, le modalità previste dal nuovo Allegato "F". Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorire le condizioni d'ingresso. In ogni caso l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l'adesione al Fondo unico dal 1° ottobre 2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

- a) i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse edili artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es.: contributi ottobre ? > riscossi a novembre ? > versati a febbraio);
- b) i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo unico;
- c) agli operai che hanno raggiunto la 2^a, 4^a, 5^a, 6^a e 8^a erogazione, nell'anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
- d) le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione APE;
- e) nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l'accordo del 24 gennaio 2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del Fondo unico anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerge una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

- di apportare all'11° comma dell'art. 42 (Accordi locali) del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

- al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: "nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Cassa edile artigiana/Edilcassa al Fondo unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria art. 31)";
- di sostituire il testo dell'attuale Allegato "F" con quello riportato in allegato:

Allegato F

Regolamento dell'anzianità professionale edile

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016:

N. delle erogazioni percepite	Operaio 5° livello	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5 ^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6 ^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9 ^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno integrare la contribuzione APE ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;

- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;

- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;

- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001;

- assenze per donazione del sangue.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;

5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito;

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo;

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Principi d'indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC)

Le parti sottoscritte:

- viste le norme degli ultimi cc.cc.nn.l. del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico Ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo "Sistema bilaterale delle costruzioni" del "Protocollo sulla bilateralità" inserito nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, di cui si riconferma la validità;

- considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell'attività degli Enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle Associazioni comparativamente più rappresentative;

- considerata la necessità di conferire a detto Ente anche la gestione del nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile; convengono

che in virtù del verbale d'intenti del 24 giugno 2015, nel processo di costituzione di SBC si applicino le seguenti linee d'indirizzo generali:

- le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale. Le stesse parti, riunite nel Comitato della bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del regolamento per definire regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati in materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli Enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli Statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione dei principi sopra condivisi. All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

Contribuzione artigianato al Fondo unico APE

Cassa edile	Ipotesi contributo
VALLE D'AOSTA	
Aosta	3,8
PIEMONTE	
Alessandria	3,8
Asti	3,5
Biella	3,8
Cuneo	4,3
Novara	3,8
Torino	3,5
Verbania	3,8
Vercelli	3,8
LIGURIA	
Genova	3,8
Imperia	3,5
La Spezia	3,8
Savona	4,3
LOMBARDIA	
Bergamo	4,8
Brescia	4,3
Como e Lecco	4,8
Edilcassa Bergamo	4,3
Cremona	4,3
Mantova	4,3
Milano	3,5
Pavia	3,8
Sondrio	4,8
Varese	3,8
TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano	4,3
Trento	4,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Gorizia	4,3
Pordenone	4,3
Trieste	3,5
Udine	4,3
VENETO	
Belluno	4,3
Edilcassa Veneto *	3,5
Padova	4,3
Rovigo	4,8
Treviso	4,8
Venezia	4,3

<i>Verona</i>	3,8
<i>Vicenza</i>	4,3
EMILIA-ROMAGNA	
<i>Bologna</i>	3,5
<i>Calec</i>	4,8
<i>Ceda</i>	3,0
<i>Cedaiier</i>	3,5
<i>Ferrara</i>	3,8
<i>Forlì</i>	4,3
<i>Forlì Coop.</i>	4,8
<i>Casse Edili di Modena</i>	3,8
<i>Parma</i>	3,8
<i>Piacenza</i>	3,8
<i>Ravenna *</i>	4,8
<i>Reggio Emilia *</i>	3,8
<i>Rimini</i>	3,8
TOSCANA	
<i>Arezzo</i>	4,3
<i>Cert</i>	3,5
<i>Falea</i>	3,5
<i>Firenze</i>	3,8
<i>Grosseto</i>	3,8
<i>Livorno</i>	3,8
<i>Lucca</i>	3,8
<i>Massa Carrara</i>	3,0
<i>Pisa</i>	3,8
<i>Pistoia</i>	3,5
<i>Prato</i>	3,5
<i>Siena</i>	3,5
MARCHE	
<i>Ancona</i>	3,8
<i>Cedam</i>	3,5
<i>Ascoli Piceno</i>	3,5
<i>Macerata</i>	3,5
<i>Pesaro</i>	3,5
UMBRIA	
<i>Perugia</i>	3,8
<i>Terni</i>	4,3
LAZIO	
<i>Frosinone</i>	3,5
<i>Edilcassa Lazio</i>	3,5
<i>Latina</i>	3,5
<i>Rieti</i>	3,8
<i>Roma</i>	3,5
<i>Viterbo</i>	3,8
ABRUZZO	
<i>Chieti</i>	3,5
<i>Edilcassa Abruzzo</i>	2,5
<i>L'Aquila</i>	3,5
<i>Pescara</i>	3,8
<i>Teramo</i>	3,5
MOLISE	
<i>Edilcassa Molise</i>	3,0
<i>Campobasso</i>	3,5
CAMPANIA	
<i>Avellino</i>	2,5
<i>Benevento</i>	2,5
<i>Caserta</i>	2,5

Napoli	3,0
Salerno	2,5
PUGLIA	
Bari	3,5
Edilcassa Puglia	3,0
Brindisi	3,5
Foggia	3,0
Lecce	3,0
Taranto	3,0
BASILICATA	
Matera	3,0
Edilcassa Basilicata	3,0
Potenza	2,5
CALABRIA	
Catanzaro	2,5
Edilcassa Calabria	2,5
Cosenza	2,5
Reggio Calabria	2,5
SICILIA	
Agrigento	3,0
Edilcassa Sicilia	2,5
Caltanissetta	3,5
Catania	3,0
Enna	2,5
Messina	3,0
Palermo	2,5
Ragusa	3,0
Siracusa	3,0
Trapani	2,5
SARDEGNA	
Cagliari	3,5
Edilcassa Sardegna	3,5
Caes *	3,0
Nuoro	3,0
Oristano	3,5
Sassari	3,5

Per le Casse indicate con asterisco le parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata ulteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

Si conviene

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale APE nelle Casse edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Allegato 1

Tabella decorrenza contributi Fondo nazionale APE

Periodo di competenza	Mese di versamento entro e non oltre il
-----------------------	---

Ottobre - Novembre - Dicembre	31 marzo
Gennaio - Febbraio - Marzo	30 giugno
Aprile - Maggio - Giugno	30 settembre
Luglio - Agosto - Settembre	31 dicembre

N.d.R.: L'accordo 6 aprile 2016 prevede quanto segue:

Convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'APE sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

Allegato G

Relazioni sindacali

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.

Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza malattia, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.

Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.

Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:

a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dal c.c.n.l.;

b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;

c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;

d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;

e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;

f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.

Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.

A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f) alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987.

Le Organizzazioni artigiane Confartigianato CNA, CASA, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.

In attuazione di quanto sopra si conviene:

1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.

In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.

2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.

3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal c.c.n.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.

4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.

5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accanteranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.

Convenzionalmente ed ai soli fini contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:

- a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma, punto 1);
- a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma, punto 1).

Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.

6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.

7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.

8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai cc.cc.nn.l. artigiani.

Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.

Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente la assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.

9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.

10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli artt. 2118 e 2119 codice civile.

Dichiarazione a verbale del Ministro

Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di CISL e UIL

CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori.

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.

Dichiarazione a verbale della CGIL

La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.

Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.

La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.

Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Protocollo per il regolamento del Fondo

1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo le modalità previste nella specifica convenzione.

3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.

4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.

5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.

6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.

7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.

8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.

9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.

A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.

11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.

12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.

13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo.

Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.

Nota a verbale

CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.

Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI prendono atto della nota a verbale.

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nota a chiarimento del settore edile

A chiarimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, tenendo conto della specificità dell'organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, CGIL-CISL-UIL e le Confederazioni dell'artigianato firmatarie dell'accordo sopra richiamato, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:

- per il settore dell'edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all'interno dell'accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative fermo restando quanto previsto al punto 5) dell'accordo interconfederale, in ordine al punto 2) del relativo regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse edili artigiane e dell'impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'accordo di categoria del 19 marzo 1990.

Allegato H

Protocollo sulla trasferta

A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lett. b). La sperimentazione avverrà in ambito regionale in quanto fuori dall'ambito territoriale regionale resta l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile del luogo ove ha sede il cantiere salvo il caso di ambiti territoriali limitrofi appartenenti a regioni diverse.

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B. Fermo restando quanto stabilito in materia alla successiva intesa "Casse edili" le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE):

1) di realizzare e rendere operativo il progetto di informatizzazione delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

2) di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.

C.1. Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo del territorio regionale/provinciale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed Elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

2. L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa edile di provenienza.

3. L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18, della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

4. La Cassa edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto 5.

5. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in applicazione del successivo punto D) ancorché appartenenti a diversi sistemi contrattuali.

D. In caso di divergenze interpretative tra Casse edili o singole imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).

E. La disciplina della trasferta contenuta nella lett. C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18, della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

Dichiarazione di parte

Le Organizzazioni sindacali dichiarano che gli importi delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta saranno trasmessi alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori.

Allegato I

Protocollo sull'inserimento della manodopera proveniente dai Paesi extracomunitari nel settore dell'edilizia

Verificata la diffusa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualmente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;

Nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;

Condividendo l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni preposte;

Nell'intento di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l'inserimento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento;

Le parti

Concordano di attivare iniziative idonee a facilitare le procedure per l'immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione.

A tal fine:

- promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni nazionali

competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l'inserimento al lavoro delle suddette maestranze;

- attiveranno un monitoraggio periodico delle richieste di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo d'individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori d'intervento, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d'assunzione;

- definiranno altresì tempi, modalità e procedure d'inserimento e formazione professionale delle maestranze.

Allegato L

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Visto l'art. 12 dell'Allegato D del c.c.n.l. 1° ottobre 2004, le parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente c.c.n.l., potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazione guadagni (C.i.g.o.).

Presso ogni Cassa edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente c.c.n.l. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle parti firmatarie il presente accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all'Allegato L del c.c.n.l. 1° ottobre 2004.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa edile;

- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;

- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa

Cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;

- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2012 prevede quanto segue:

Il 2° comma dell'Allegato "L" del c.c.n.l. 23 luglio 2008 e s.m., è modificato come segue:

... (...) ...

Presso ogni Cassa edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente c.c.n.l. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

... (...) ...

N.d.R.: L'accordo 22 dicembre 2015 prevede quanto segue:

- visto l'accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno demandato alle parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa integrazione guadagni ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;

- visto l'articolo 17 dell'Allegato "D" - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così come modificato dall'accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato "L" del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che prevedevano dal 1° gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori

apprendisti per la copertura salariale (C.i.g.o.) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;

- visto l'art. 31 del c.c.n.l. Cooperative del 1° luglio 2014;

- visto l'art. 94 - Disciplina dell'apprendistato - del c.c.n.l. ANIEM, ANIER - FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti";

- visto l'art. 94 del c.c.n.l. CONFAPI ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti";

considerato:

- che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di Cassa integrazione salariale ordinaria;

- che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;

si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa integrazione ordinaria per gli apprendisti:

- di cui all'art. 92 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 (apprendistato);

- di cui all'art. 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L" del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

- di cui all'art. 31 del c.c.n.l. Cooperative del 1° luglio 2014;

- il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti" dell'art. 94 - Disciplina dell'apprendistato - del c.c.n.l. ANIEM ANIER CONFIMI 28 ottobre 2013;

- il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti" dell'art. 94 del c.c.n.l. CONFAPI ANIEM del 12 novembre 2014.

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

Allegato M

Protocollo di intesa 18 dicembre 1998

L'ANCE

L'ANAEPA-Confartigianato

L'ASSOEDILI/ANSE-CNA

La FIAE-Casartigiani

La CLAAI

e

La FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

Visto il c.c.n.l. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa edile;

Visto il c.c.n.l. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEPA Confartigianato, l'ASSOEDILI/ANSE-CNA, la FIAE-CASA, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa edile artigiana;

Premesso che intendono:

a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;

b) assicurare il finanziamento delle Casse edili prevedendo a carico delle imprese l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;

c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle Casse edili;

d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse edili;

Considerato che il sistema delle Casse edili industriali ed artigiane è espressione dell'autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento è riservata alla contrattazione collettiva;

Ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle

precedenti lettere a), b), c) e d);

Riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;

Considerata l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse edili;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.

Art. 2

La Cassa edile è lo strumento per l'attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra ANCE e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra ANCE e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l'attuazione da parte della Cassa edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa edile artigiana, alle Associazioni artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio generale delle Casse edili, nei termini di cui all'allegato.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di amministrazione degli Enti scuola e dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni.

Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni nazionali costituiti dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 4

L'ANCE e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31 maggio 1999 le modifiche degli Statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l'attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Art. 5

Le Associazioni artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse edili artigiane, Enti scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.

Art. 6

Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa edile artigiana costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse edili, nell'ambito di quanto stabilito al punto 2) dell'Allegato 1.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel 1° comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all'Allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Art. 7

Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell'ANCE, tre delle Organizzazioni artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall'attuazione del presente Protocollo.

All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all'art. 4.

Entro il 31 maggio 1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al 1° comma dell'art. 6.

Art. 8

La materia dell'attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra ANCE e Associazioni artigiane sottoscritte.

Art. 9

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L'accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio 1999.

Art. 10

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili tra loro.

Art. 11

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31 dicembre 2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.

Allegato uno

Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza

1) Aree ad unicità di sistema

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse edili negli Enti scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali artigiane sottoscritte, è attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa edile artigiana.

Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all'art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l'accesso a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all'imponibile contributivo complessivo della Cassa edile, pari all'8%.

Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di gestione della Cassa edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.

Le deliberazioni del Comitato di gestione della Cassa edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.

Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di amministrazione degli Enti scuola e dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni.

La rappresentanza spettante alle Associazioni artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni nazionali è stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun Organo.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

Dichiarazione comune

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

2) Aree con pluralità di Casse edili

Nei territori in cui è operante una Cassa edile artigiana, costituita secondo le previsioni del c.c.n.l. di riferimento, l'attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura:

a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;

b) tale verifica dovrà essere effettuata con l'assistenza di una società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale;

c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane;

d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione nazionale di cui all'art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

L'attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31 dicembre 1999.

Allegato due

Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità

1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/1994, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse edili industriali derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse edili) e le Casse edili artigiane derivanti dal c.c.n.l. 27 ottobre 1995 (di seguito denominate Casse edili artigiane).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle parti nazionali sottoscritte.

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996-30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse edili e Casse edili artigiane.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa edile o la Cassa edile artigiana, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa edile o in una Cassa edile artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa edile o della Cassa edile artigiana cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa edile od una Cassa edile artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa edile e la Cassa edile artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

4) L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse edili o Casse edili artigiane.

La prestazione è erogata dalla Cassa edile o Cassa edile artigiana presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Peraltra la Cassa edile o la Cassa edile artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del 1° comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa edile ad una Cassa edile artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa edile artigiana o di una Cassa edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa edile o la Cassa edile artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa edile artigiana o presso una Cassa edile.

I passaggi da una Cassa edile a una Cassa edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'Allegato uno.

5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse edili e Casse edili artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

Nota a verbale al Protocollo del 18 dicembre 1998

1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:

- le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE;
- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte;
- i Sindacati territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

2) Laddove le Casse edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.

3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

Allegato N

Accordo nazionale 19 maggio 2000

Il 19 maggio 2000, in Roma

tra
 ANCE
 ANAEPA-Confartigianato
 ANSE-ASSOEDILI-CNA
 FIAE-CASA, CLAAI
 e
 FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

In attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;

Considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;

Considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i Sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;

Si conviene quanto segue:

1. Previdenza complementare

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo 18 dicembre 1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l'accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

2. Casse edili

Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse edili.

A decorrere dal 1° giugno 2000, le Casse edili daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.

Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l'uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.

In riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31 maggio 2000.

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18 dicembre 1998.

L'ANCE e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo Statuto-tipo delle Casse edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo 18 dicembre 1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31 dicembre 2000.

A decorrere dal 1° giugno 2000 alle riunioni della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun Organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli Statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai Sindacati nazionali sottoscritti sono

vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.

3. Quote di adesione contrattuale

In attuazione dell'art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell'attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all'Allegato 1 del Protocollo medesimo.

Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.

Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.

Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli Organi di amministrazione del Fondo di previdenza complementare.

Allegato O

Protocollo sugli Organismi bilaterali - 23 luglio 2008

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore che si è verificata negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti tra le parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso, al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.

Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli Organismi paritetici, sia a livello nazionale che territoriale.

Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.

In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e allo sviluppo del mercato del settore.

Non bisogna dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al DURC, nonché in tema di sviluppo degli Organismi paritetici (Formedil - CNCPT - Casse edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.

E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli Organi di Governo, quali l'obbligo di comunicazione delle assunzioni da assolversi il giorno prima della medesima e del cartellino di riconoscimento.

Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.

E' necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

Formazione

Le parti, con riferimento alla formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire otto ore annue di formazione, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole edili, gli Enti bilaterali per la formazione, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.

A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Fondartigianato affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.

Istituzione della Borsa del lavoro del settore delle costruzioni

Le parti sociali, concordano di riconoscere agli Organismi bilaterali per la formazione, un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A tal fine e nell'intento di predisporre un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore, le parti convengono di istituire, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l., una Commissione tecnica paritetica che si occuperà dell'analisi e dello studio del sistema Borsa lavoro nell'edilizia, su tutto il territorio nazionale.

La suddetta Commissione dovrà studiare, al fine di proporre soluzioni concrete e adeguate a istituire un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

- favorire la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione presso ciascuna Scuola edile o Ente bilaterale per la formazione di una banca dati del lavoro informatizzata e collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre e attivare standard minimi e misure atte a certificare i crediti formativi;
- promuovere accordi ministeriali volti ad attivare la formazione all'estero ed il collocamento dei lavoratori stranieri nel settore edile.

La Commissione dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte del Ministero competente e, sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- l'assunzione, da parte del Formedil e degli Organismi bilaterali territoriali per la formazione, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente p.a.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa edile (Edilcassa) di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti presso le Scuole edile e presso gli Enti bilaterali per la formazione;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa edile (Edilcassa) in modo da poter prospettare le proprie candidature.

L'entrata in vigore del Sistema Borsa lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, 30 giorni prima di tale data, la Commissione presenterà alle parti lo studio effettuato, contenente anche le modalità con le quali si intende approntare il nuovo istituto.

Lavoratori migranti

In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e degli Organismi bilaterali per la formazione.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di costituire una apposita Commissione paritetica per definire progetti volti a:

- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole edili e gli Enti bilaterali per la formazione;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.

La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:

- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei Paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.

Sistema bilaterale per la sicurezza

Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati paritetici territoriali e della CNCPT.

Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali enti, attivandosi per la loro costituzione nei territori non coperti e attribuendo un ruolo di supervisione e di indirizzo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale.

In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:

- i compiti e le funzioni di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;

- l'adozione da parte dei CPT dello Statuto tipo.

Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri a livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli Enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.

Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili

Le parti, considerata la volontà comune e condivisa di regolamentare l'accesso al settore dell'edilizia, attiveranno un confronto per definire i contenuti di una proposta per contribuire in sede parlamentare alla definizione di una normativa in materia.

A tal fine sarà costituita una Commissione che, inoltre, in attesa della emanazione della normativa "in itinere", nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di sicurezza sul lavoro studi la possibilità e le modalità di creazione di un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza e in termini di aggiornamento professionale.

A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.

Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.

Enti bilaterali

La centralità del ruolo svolto dalle Casse edili su tutto il territorio nazionale, quale Ente perceptorie degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale Ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.

Inoltre con l'introduzione del documento unico di regolarità contributivo DURC - e con l'evoluzione della normativa in materia di regolarità del rapporto di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori gli Enti bilaterali acquisiscono competenze nuove e, in parte di natura pubblicistica.

Permane poi l'esistenza di situazioni differenziate a livello territoriale riguardo all'attuazione degli accordi collettivi sugli Enti bilaterali.

Considerato il comune interesse a valorizzare gli strumenti della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche del settore le parti concordano di attivare immediatamente un confronto sull'insieme delle tematiche della bilateralità, con particolare riguardo alla valutazione dello stato di attuazione e dei contenuti degli accordi pregressi in materia.

Le parti riconfermando quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 43 del c.c.n.l. del 1° ottobre 2004, concordano di individuare presso la CNCE, la sede prioritaria di incontro del Comitato di bilateralità in materia di DURC, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

Dichiarazione delle Associazioni artigiane

Le scriventi Organizzazioni artigiane precisano che l'individuazione della sede della CNCE è da intendersi come scelta puramente logistica, rimanendo naturalmente distinti il ruolo politico e gli scopi del Comitato della bilateralità istituito dalle parti.

Cartellino di riconoscimento

Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36-bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di predisporre il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del lavoro quali elementi essenziali.

Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese edili del predetto tesserino da parte della Cassa edile (Edilcassa) cui sono iscritte o da parte delle Organizzazioni datoriali di appartenenza.

Nota a verbale

Le parti ritengono importante far evolvere l'attuale sistema di regolarità contributiva basata sulla correttezza ad un sistema nel quale la regolarità potrà essere certificata attraverso indici di congruità delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera per i lavori pubblici e privati. A tal fine le parti si adopereranno sull'apertura di un tavolo settoriale.

Le parti, inoltre, nella prospettiva di aumentare la competitività delle imprese artigiane e di sostenere i livelli retributivi dei lavoratori, sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Governo e Parlamento, agendo, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.

In tale ambito, costituisce quindi un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali:

1) Cassa integrazione guadagni ordinaria

E' necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai, parificandolo alle misure in atto per gli altri settori. La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo. Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

2) Decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilità dai contratti collettivi

Le parti ritengono fondamentale decontribuire i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilità dai contratti collettivi territoriali, da una parte, riducendo il costo del lavoro e dall'altra recando benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare. La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:

- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa edile (Edilcassa).

3) Regime contributivo e fiscale delle prestazioni di mensa e trasferta

Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 51, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:

- l'indennità di trasferta che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di € 46,48 e € 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all'estero, ex art. 51, comma 5, del D.Lgs. n. 314/1997;
- l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/1998 non concorre a formare reddito fino all'importo complessivo di lire 10.240, attuali € 5,29, ex art. 51, lett. c) del T.U.I.R.

Le parti concordano di attivarsi affinché in tutti gli Organismi bilaterali presenti sul territorio nazionale (Casse edili, Scuole edili e CPT), nei limiti previsti dagli accordi nazionali, venga assicurato l'accesso della rappresentanza delle Associazioni artigiane.

N.d.R.: L'accordo 16 dicembre 2010 prevede quanto segue:

Istituzione della borsa del lavoro dell'artigianato delle costruzioni

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al FORMEDIL nazionale un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Le parti affidano al FORMEDIL nazionale, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

- 1) ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente, collegata alla borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- 2) fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- 3) favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- 4) predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- 5) incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

Il FORMEDIL in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della pubblica amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- a) l'assunzione, da parte delle Scuole edili e/o Ente paritetico equivalente, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente p.a.;

b) la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa edile artigiana o Edilcassa, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole edili e/o Ente paritetico equivalente;

c) la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa edile artigiana o Edilcassa in modo da poter prospettare le proprie candidature. L'entrata in vigore del sistema borsa lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo. A tal fine, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, il FORMEDIL nazionale presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

La sperimentazione della borsa lavoro sarà avviata dal FORMEDIL nazionale, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile artigiana o Edilcassa territorialmente competente:

- la Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;

- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;

- la Scuola edile o Ente paritetico equivalente effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione-riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;

- la Scuola edile o Ente paritetico equivalente in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile artigiana o Edilcassa territoriale ed un server nazionale, inserirà i nominativi di cui al punto precedente con la relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

Alla Scuola edile o Ente paritetico è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna Scuola edile o Ente paritetico equivalente, con finalità formative, sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee-guida che saranno elaborate dal FORMEDIL nazionale ed approvate dalle parti sociali firmatarie del presente accordo.

Gli accordi di cui all'art. 42 del vigente c.c.n.l. potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive presso la Cassa edile artigiana o Edilcassa.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del FORMEDIL nazionale.

N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2014 prevede quanto segue:

Protocollo sulla bilateralità

Legittimazione contrattuale

L'applicazione su tutto il territorio nazionale dei c.c.n.l. sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei lavoratori, nonché del riconoscimento degli Enti da parte delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.

Conseguentemente, tutti gli Enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell'edilizia delle parti sottoscritte il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.

La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.

Ne consegue che gli Enti bilaterali/Organismi paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.

Razionalizzazione degli Enti territoriali

L'attuale momento congiunturale del comparto pone l'esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alle esigenze di razionalizzare l'attuale struttura degli Enti territoriali, le parti sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l'operatività degli Enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo Ente bilaterale e sarà definito dalle PP.SS. interessate.

Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.

Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.

Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle parti sociali.

Rispetto alla questione dell'efficienza, le parti sociali ritengono irrinunciabile l'applicazione da parte di tutte le Casse edili e su tutto il territorio nazionale, del c.c.n.l. sottoscritto dalle Associazioni artigiane e da FENEAL, FILCA e FILLEA nonché dei relativi contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.

Le parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all'attuazione di quanto previsto dall'accordo del '98 in materia di condivisione della gestione degli Enti bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di inclusività e rappresentatività di tutte le parti, per consentire che gli Enti bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile. Le parti sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.

Rappresentatività ed Enti bilaterali

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente c.c.n.l. sull'intero territorio nazionale, le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell'accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti tipo, ovvero laddove non venga garantita l'adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomina diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.

Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di Enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.

Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell'autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti).

Tutti gli Enti bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l'applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.

Per l'applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell'applicazione del presente paragrafo sull'intero territorio nazionale.

Sistema bilaterale delle costruzioni

Il Sistema bilaterale dell'artigianato si riconosce nel Sistema nazionale degli Enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.

Le attuali commissioni nazionali, CNCE, FORMEDIL e CNCPT, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.

Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30 settembre 2014; a decorrere dal 1° ottobre 2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.

Statuti

Nell'ambito di tale processo, le parti sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli statutari condivisi, oltre che per le Casse edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti unificati.

Si ribadisce che CNCE, FORMEDIL e CNCPT sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle parti sociali.

In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscono il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PP.SS. firmatarie i c.c.n.l.

Bilanci

Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli Enti.

SBC si accollerà l'onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli Enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.

Si evidenzia che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscono sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull'andamento dell'ente.

Coordinamenti regionali o interregionali

Si rende pressante l'esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi Enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.

Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli Enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra Casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari Enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.

Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli Enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.

Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità

Ferma restando l'autonomia contrattuale, le parti sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la bilateralità.

Le parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l'impianto.

Tanto più che, vista l'esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.

N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2015 prevede quanto segue:

I contratti nazionali dell'edilizia stabiliscono che dovrà essere istituito un unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni finora svolte da CNCE, CNCPT e Formedil Nazionale.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa delle necessarie deliberazioni e delle conseguenti determinazioni procedurali per la costituzione di SBC, il contributo agli enti nazionali deve essere corrisposto con le modalità in essere rispettivamente per ognuno dei 3 enti: Cassa, Scuola, Ctp, stabilito dai singoli contratti nazionali.

Nel caso di accorpamento di enti, le percentuali vengono sommate e destinate alle rispettive Commissioni Nazionali.

I

Accordo 23 dicembre 2008 in materia di Casse edili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

Visto quanto contenuto al punto 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2000;

Si conviene quanto segue:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
2. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili che ne curerà la trasmissione alle Casse edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali (valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione Operaio di 4° livello	8,77
Operaio specializzato	8,38
Operaio qualificato	7,75
Operaio comune	7,12

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	6,21
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	5,80

II

Verbale di accordo 20 luglio 2009
Inquadramento - Patentino macchine complesse

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia artigianato del 23 luglio 2008;

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al rilascio del patentino da parte degli enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati per gli operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti;

In relazione al completamento degli aspetti organizzativi concernenti tale previsione;

Le parti convengono che l'entrata in vigore, prevista dal citato accordo al 1° luglio 2009, sia prorogata al 1° aprile 2010.

III

Accordo 18 dicembre 2009
sull'Elemento economico territoriale

Premesso che:

- la legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

- a tali erogazioni, in base alla legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;

- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;

- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle

Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;

- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;

- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;

- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);

- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;

Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).

Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.

Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.

IV

Errata corrigé 21 gennaio 2010

Le parti sottoscritte del c.c.n.l. edili artigiani e p.i. del 23 luglio 2008, convengono che le sotto riportate tabelle retributive sostituiscono quelle precedentemente divulgate.

Minimi di paga base e stipendio

Livelli	1° gennaio 2010
---------	-----------------

	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.524,34	534,28	10,33	2.068,95
6°	1.333,18	529,11	10,33	1.872,62
5°	1.110,77	522,91	10,33	1.644,01
4°	1.028,89	520,12	10,33	1.559,34
3°	962,23	517,85	10,33	1.490,41
2°	850,49	515,27	10,33	1.376,09
1°	743,46	512,58	10,33	1.266,37

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2011</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
7°	1.593,72	534,28	10,33	2.138,33
6°	1.394,10	529,11	10,33	1.933,54
5°	1.161,54	522,91	10,33	1.694,78
4°	1.075,94	520,12	10,33	1.606,39
3°	1.006,23	517,85	10,33	1.534,41
2°	889,41	515,27	10,33	1.415,01
1°	777,31	512,58	10,33	1.300,22

Minimi di paga base oraria operai

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2010</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,42	3,02	0,06	9,50
4°	5,95	3,01	0,06	9,02
3°	5,56	2,99	0,06	8,61
2°	4,92	2,98	0,06	7,96
1°	4,30	2,96	0,06	7,32

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2011</i>			
	<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
5°	6,71	3,02	0,06	9,79
4°	6,22	3,01	0,06	9,29
3°	5,82	2,99	0,06	8,87
2°	5,14	2,98	0,06	8,18
1°	4,49	2,96	0,06	7,51

Minimi di paga base e di stipendio - Lavoratori discontinui art. 8 c.c.n.l.

<i>1° gennaio 2010</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 3,868	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,382

<i>1° gennaio 2011</i>			
<i>Paga base</i>	<i>Ex contingenza</i>	<i>E.d.r.</i>	<i>Totale</i>
€ 4,044	€ 2,464	€ 0,050	€ 6,558

V

Verbale di accordo 9 marzo 2010
Inquadramento - Patentino operatori macchine complesse

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008;

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativo al rilascio del patentino da parte degli Enti del sistema formativo bilaterale o da Enti formativi accreditati per gli operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti;

In relazione al completamento degli aspetti organizzativi concernenti tale previsione;

Le parti convengono che l'entrata in vigore, prevista dal citato accordo al 1° luglio 2009, sia prorogata al 1° gennaio 2011.

VI

Verbale di accordo 16 dicembre 2010
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
delle imprese artigiane edili e affini

Art. 15

*(Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)**(Omissis)*

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'Elemento variabile della retribuzione.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione comune

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore.

Art. 50

(Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)

Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento variabile della retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione comune

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nel premio di produzione.

Art. 42

(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;

r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:

- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;

- dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;

- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;

- ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di E.v.r. che avrà validità triennale.

Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dei quanto definito a livello territoriale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello territoriale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;

2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;

4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;

5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;

6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Ferie

All'art. 18 e all'art. 62 del c.c.n.l. vigente è aggiunto il seguente comma:

"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente c.c.n.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.".

Diritto allo studio

Il 1° e il 2° comma dell'art. 86 del c.c.n.l. vigente sono modificati come segue:

"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.".

Contratto di lavoro a tempo parziale

All'art. 97 del vigente c.c.n.l. dopo il 9° comma è aggiunto il seguente 10° comma:

"I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del DURC di regolarità.".

La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del DURC, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanderà le istruzioni operative a tutte le Casse edili artigiane, alle Edilcasse e alle Casse edili partecipanti al sistema della CNCE.

(*Omissis*)

Dichiarazioni a verbale

Le parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un'intesa per l'"interpretazione ed applicazione del comma 9 dell'art. 97 del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)" di cui si riporta il comma 5:

"Le parti firmatarie l'accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente un contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile.".

Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le parti verificheranno l'effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il c.c.n.l.

Art. 105 (Modalità attuative)

Le parti concordano che la Commissione di cui all'art. 105 del c.c.n.l. per le imprese edili del comparto artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la Commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull'incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia "lavori usuranti e pesanti", specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.

I lavori della Commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.

Tale contributo, previsto al comma 3 dell'art. 105 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla Commissione indicata nei commi precedenti nonché per le finalità condivise e previste al successivo "Protocollo sul PREVEDI", il 50% del predetto contributo sarà versato al PREVEDI, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 settembre 2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare PREVEDI".

Il contributo raccolto dalla Cassa edile artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo PREVEDI nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell'art. 105 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito "Fondo lavori usuranti e pesanti", con specifica distinzione della fonte contrattuale d'applicazione, da costituirsi presso ogni Cassa edile artigiana, Edilcassa nonché nelle Casse edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE.

Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario al "Fondo di previdenza complementare PREVEDI", e pertanto a decorrere dal 1° ottobre 2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il contributo per i lavori usuranti e pesanti.

Le parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per l'applicazione di quanto definito.

Protocollo sul PREVEDI

In relazione ai dati forniti dal Fondo PREVEDI da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:

- del non elevato numero di lavoratori iscritti rispetto ad una potenzialità del settore;
- dallo scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la COVIP ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo PREVEDI;

- della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa e gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali strutturati possono posizionarsi sul mercato in maniera efficace per garantire una valida prospettiva pensionistica ai lavoratori iscritti;

le parti concordano sulla necessità di:

1) favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:

a) attivazione dell'esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce, direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;

b) rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del t.f.r.;

c) sottoscrizione nazionale di un Protocollo utile a garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse edili sui versamenti a PREVEDI;

d) incaricare le Casse edili, coordinate da CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo;

2) avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico-giuridico per l'ipotesi di fusione-integrazione-accorpamento del Fondo PREVEDI con altri fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una Commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali, possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente accordo;

3) mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.

Avviso comune

Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopportare nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E' incontrovertibile che nell'edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse, anche nell'ottica di una valorizzazione delle imprese qualificate e di una necessaria normazione di accesso delle imprese al settore.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscono degli ammortizzatori sociali di C.i.g.o. e C.i.g.s.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso, così come richiesto con gli Stati generali del 14 maggio 2009.

Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l'occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 29 della legge n. 341/1995.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l'attuale aliquota contributiva della C.i.g.o. attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili artigiane versano per gli operai un'aliquota del 5,20% a fronte dell'1,90%-2,20% degli altri settori, beneficiando di una durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve rispetto alle imprese dell'industria edile.

Ad accrescere ulteriormente la disparità a sfavore delle imprese artigiane, grava l'impossibilità della proroga della C.i.g.o., in quanto alle imprese dell'artigianato è concessa solo in presenza di riduzione di orario, a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche in assenza di una pur parziale ripresa dell'attività lavorativa.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo Fondo presso l'INPS pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell'ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse edili artigiane territoriali un apposito Fondo finalizzato all'integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in C.i.g., finanziato con il contributo della riduzione dell'aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri dell'universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Le parti nazionali, al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà, stabiliranno le percentuali nonché la periodicità con le quali, ciascuna Cassa edile artigiana territoriale, verserà in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE i contributi pervenuti nei fondi territoriali.

Accordo sul sistema delle Casse edili artigiane ed Edilcasce

Tra

l'ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

Premesso che le parti:

- riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;

- riconoscono le Casse edili artigiane e le Edilcasce quale strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;

- hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli Enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente c.c.n.l. in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;

- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di Enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscritte l'avviso comune del 16 dicembre 2003;

Preso atto che:

- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle Casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;

- alle Casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;

- in diverse realtà territoriali, ove le Associazioni artigiane hanno una significativa rappresentanza, il sistema delle Casse edili artigiane e delle Edilcasce non è operante;

- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;

- ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo-quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli Enti bilaterali entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

Le parti concordano:

- di garantire la sottoscrizione della contrattazione integrativa territoriale;

- di garantire la piena attuazione del c.c.n.l. attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli Enti bilaterali previsti dal vigente c.c.n.l.;

- laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività delle Casse edili artigiane e delle Edilcasce, ad operare in aree limitrofe.

Art. 84

(Rappresentante per la sicurezza)

Protocollo R.L.S.T.

Art. 1

(Ambito di attività)

Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell'ambito territoriale (R.L.S.T.).

Art. 2

(Designazione, elezione e nomina)

Il R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore tramite comunicazione scritta alle Associazioni artigiane edili territoriali, al Comitato paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.

Art. 3

(Attribuzioni)

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 il R.L.S.T., attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente;
- d) è consultato dal Comitato paritetico territoriale e dall'Ente scuola in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inherente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inherenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l) previo avvertimento di cui alla lett. k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

Il R.L.S.T. riceve una formazione adeguata come previsto dal successivo art. 7 e, comunque, non inferiore a quella prevista al comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Rappresentante territoriale per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quanto previsto al comma 1, punto r) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

Art. 4

(Accesso ai luoghi di lavoro)

Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene predisposto:

- a) il R.L.S.T. preannuncia e concorda con l'impresa, anche tramite le Associazioni artigiane, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere; il R.L.S.T. segnala al Comitato paritetico territorialmente competente l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;

- b) il R.L.S.T. è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) al R.L.S.T. viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) il R.L.S.T. è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza, fermo restando il rispetto del segreto industriale;
- e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, in copia inviato all'azienda nonché al CPT competente, da archiviare presso la sede degli R.L.S.T. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T.;
- f) le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni artigiane.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) o di un addetto da questi incaricato.

Art. 5 (*Controversie*)

Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato paritetico territoriale competente come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 (*Numero dei R.L.S.T.*)

Le parti sociali con accordi a livello territoriale, regolano il numero, le modalità ed i costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione dei R.L.S.T. I costi mutualizzati a carico delle imprese comprendono e sostituiscono il versamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 ove effettivamente operanti gli R.L.S.T.

Art. 7 (*Formazione*)

Successivamente all'incarico, il R.L.S.T. frequenta un corso di formazione di 120 ore in materia di sicurezza e di salute, sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il R.L.S.T. dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico, determinate dal presente accordo, e da quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali.

L'erogazione della formazione ai R.L.S.T. è affidata al Comitato paritetico territoriale, che opererà di concerto con l'Ente scuola anche per la definizione delle modalità organizzative dell'attività formativa.

Istituzione della borsa del lavoro dell'artigianato delle costruzioni

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al FORMEDIL nazionale un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Le parti affidano al FORMEDIL nazionale, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

- 1) ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente, collegata alla borsa lavoro, a cui affluiscano i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- 2) fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- 3) favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- 4) predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;

5) incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

Il FORMEDIL in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della pubblica amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

a) l'assunzione, da parte delle Scuole edili e/o Ente paritetico equivalente, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente p.a.;

b) la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa edile artigiana o Edilcassa, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole edili e/o Ente paritetico equivalente;

c) la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa edile artigiana o Edilcassa in modo da poter prospettare le proprie candidature.

L'entrata in vigore del sistema borsa lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo. A tal fine, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, il FORMEDIL nazionale presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

La sperimentazione della borsa lavoro sarà avviata dal FORMEDIL nazionale, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile artigiana o Edilcassa territorialmente competente:

- la Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;

- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile e/o Ente paritetico equivalente al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;

- la Scuola edile o Ente paritetico equivalente effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione-riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;

- la Scuola edile o Ente paritetico equivalente in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile artigiana o Edilcassa territoriale ed un server nazionale, inserirà i nominativi di cui al punto precedente con la relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

Alla Scuola edile o Ente paritetico è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna Scuola edile o Ente paritetico equivalente, con finalità formative, sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee-guida che saranno elaborate dal FORMEDIL nazionale ed approvate dalle parti sociali firmatarie del presente accordo.

Gli accordi di cui all'art. 42 del vigente c.c.n.l. potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive presso la Cassa edile artigiana o Edilcassa.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Decorrenza e durata

Il presente accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1° dicembre 2010 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 16 dicembre 2010 e instaurati successivamente e prolunga il c.c.n.l. 23 luglio 2008 nella sua applicazione fino al 31 dicembre 2012.

Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente accordo integrativo ed attuativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, in applicazione agli accordi nazionali stipulati tra tutte le parti sociali del settore costruzione, dà continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri cc.cc.nn.l. sottoscritti nel settore.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 34,29 a decorrere dal 1° giugno 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati, di cui all'accordo del 23 luglio 2008, sono quindi modificate come segue:

Livelli	Retribuzione all'1/1/2010 Euro	Aumenti		Parametri
		01/01/2011 Euro	01/06/2012 Euro	
7°	1.524,34	69,38	54,08	205
6°	1.333,18	60,92	47,48	180
5°	1.110,77	50,77	39,57	150
4°	1.028,89	47,05	36,67	139
3°	962,23	44,00	34,29	130
2°	850,49	38,92	30,34	115
1°	743,46	33,85	26,38	100

VII

**Accordo 10 gennaio 2011
sull'Elemento economico territoriale**

Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

VIII

**Accordo 25 marzo 2011
in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2011**

Considerato:

- l'art. 1, comma 47 della L. n. 220/2010 che, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, ha dettato nuove disposizioni in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività quali, a mero titolo esemplificativo, lavoro straordinario, lavoro a turni, ecc.;
- la circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011, con la quale sono state date indicazioni in merito a tale disciplina;
- l'assetto contrattuale del settore delle costruzioni che ha già un secondo livello di contrattazione territoriale diffuso su tutto il territorio nazionale, integrativo dei rispettivi contratti collettivi nazionali;

Le parti si danno atto che:

- gli accordi territoriali stipulati in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legislazione in materia, recepiscono integralmente quanto contenuto nei relativi contratti collettivi di settore, relativamente alle voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nell'anno 2011, di agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività;
- tali accordi saranno rivolti a tutte le imprese del settore che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.

IX

**Accordo 30 marzo 2011
in materia di anzianità professionale edile ordinaria**

Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui all'Allegato F del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2011, sono i seguenti:

N. erogazioni percepite	Operaio 5° livello	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1714	0,1588	0,1479	0,1317	0,1154
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3596	0,3332	0,3102	0,2765	0,2423
5 ^a erogazione	0,5395	0,5000	0,4654	0,4145	0,3634
6 ^a erogazione	0,5652	0,5238	0,4876	0,4342	0,3807
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7539	0,6985	0,6499	0,5789	0,5078
9 ^a e successive erogazioni	0,9421	0,8729	0,8125	0,7235	0,6347

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o

superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente quanto disposto dall'art. 31 del vigente c.c.n.l.

X

**Accordo 31 marzo 2011
in materia di Casse edili**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

Si concorda quanto segue:

1) le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'Elemento economico territoriale (E.E.T.);

2) gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;

3) nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1° comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;

4) nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;

5) le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;

6) i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;

7) i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali
(valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione	
Operaio di 4° livello	9,29
Operaio specializzato	8,84
Operaio qualificato	8,18
Operaio comune	7,47

XI

Verbale di accordo 22 giugno 2011

Inquadramento - Patentino macchine complesse

In relazione all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008:

Vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

Visto l'accordo del 16 dicembre 2010 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 1° luglio 2011;

Vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

Le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 1° gennaio 2012.

XII

***Verbale di accordo 26 luglio 2011
in materia di lavoro a tempo parziale***

Visto l'art. 97, del c.c.n.l. per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili del 23 luglio 2008, in materia di lavoro a tempo parziale;

Vista la dichiarazione a verbale inserita in data 16 dicembre 2010 a margine del suddetto art. 97, con cui si individuava in 912 ore annue convenzionali il tetto massimo di ore usufruibili dai part-time per le imprese con meno di tre dipendenti;

Considerate le ulteriori modifiche introdotte con l'accordo attuativo ed interpretativo del sopra richiamato c.c.n.l., sottoscritto il 16 dicembre 2010, che ha specificato che "I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del DURC di regolarità";

Considerato che, anche grazie ai suddetti accordi ed all'impegno delle Organizzazioni sottoscritte, il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile si è nel frattempo notevolmente ridotto;

Che le modifiche via via intervenute alla suddetta disciplina contrattuale hanno determinato da parte delle imprese qualche difficoltà nell'applicazione dei corretti limiti contrattuali;

Concordano quanto segue

Le parti convengono che, ferme restando le percentuali previste dai commi 7 e 8 dell'art. 97, decorrenti dal 1° agosto 2008, in conseguenza del 10° comma dell'art. 97, introdotto dall'accordo del 16 dicembre 2010, la decorrenza delle modalità attuative (comunicazioni alle OO.SS.) previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili, relativi al part-time, sono prorrogate fino al 31 dicembre 2010.

Anche i part-time stipulati fino a tale data, nel caso di imprese con un solo contratto di lavoro a tempo parziale con orario eccedente il tetto massimo convenzionale, si considerano contrattualmente regolari.

Per i contratti part-time stipulati dal 1° gennaio 2011, valgono integralmente tutte le norme previste dall'art. 97 del c.c.n.l.

XIII

***Verbale di accordo 30 novembre 2011
Inquadramento - Patentino macchine complesse***

In relazione all'accordo del c.c.n.l. edilizia artigianato del 23 luglio 2008:

- vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

- visto l'accordo del 16 dicembre 2010 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 1° luglio 2011;

- vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

Le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 1° luglio 2012.

XIV

***Accordo 21 marzo 2012
in materia di anzianità professionale edile ordinaria***

Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui all'Allegato F del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2012, sono i seguenti:

<i>N. delle erogazioni percepite</i>	<i>Operaio 5° liv.</i>	<i>Operaio 4° livello</i>	<i>Operaio 3° livello</i>	<i>Operaio 2° livello</i>	<i>Operaio 1° livello</i>
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5 ^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6 ^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9 ^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente quanto disposto dall'art. 31 del vigente c.c.n.l.

XV

Verbale di accordo 13 giugno 2012 Inquadramento - Patentino macchine complesse

In relazione all'accordo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008:

- vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

- visto l'accordo del 30 novembre 2011 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 1° luglio 2012;

- vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 31 dicembre 2012.

XVI

Accordo 19 luglio 2012 in materia di Casse edili

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° luglio 2012, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

All.: c.s.

Tabella
Elementi retributivi nazionali
(Valori orari)

<i>Operai</i>	<i>Totale</i>
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	
Operaio specializzato	9,07
Operaio qualificato	8,36
Operaio comune	7,65

XVII

Verbale di accordo 26 luglio 2012 In materia di integrazioni al c.c.n.l. 23 luglio 2008

Si conviene che i documenti:

a) Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali;
 b) accordo sull'incompatibilità degli enti;
 c) integrazione all'Allegato "L";
 allegati al presente verbale, sono integrativi del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008.

Le parti stabiliscono inoltre che nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale, procederanno alla sua nuova stesura con revisione ed armonizzazione con gli accordi intervenuti tra le parti.

Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse edili, Edilcasse, Scuole edili e CPT artigiani) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi:

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

1) per le Casse edili artigiane e Edilcasse, la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa edile.

Per le Scuole edili e per i CPT il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al% delle rispettive entrate.

Le parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del presente Protocollo.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere comunicate alle parti sociali nazionali di riferimento e segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento per l'approvazione.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze;

2) l'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali;

3) gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute negli Statuti tipo sottoscritti dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto negli Statuto tipo definiti dalle parti sociali nazionali di riferimento.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo secondo quanto definito dalle parti sociali nazionali;

4) viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredata da una relazione sull'attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento;

5) viene confermato, altresì l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione comune agli altri Enti territoriali scelta tra quelle indicate a livello nazionale;

6) viene istituito l'obbligo, a decorrere dall'attuale esercizio (2011/2012), a carico della Cassa edile artigiana o Edilcassa, di affidare alla società di revisione, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, laddove presenti, nel loro insieme. Analogi obblighi sono stabiliti, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali;

7) viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato;

8) gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti;

9) qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale, informandone le parti sociali di riferimento, di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali di riferimento, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.

Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali dei nuovi Organi (Presidente, Vicepresidente e Consiglio di amministrazione, o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale e uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione;

10) i casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;

- mancata attuazione del c.c.n.l. e degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT;
- mancata effettuazione delle iniziative di formazione obbligatorie;

11) gli Enti paritetici nazionali dovranno effettuare periodiche verifiche e controlli potendo, comunque, effettuare in ogni momento una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali, i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali, secondo gli indirizzi definiti dalle parti sociali di riferimento;

12) gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagno sull'attività preventivata e svolta;

13) le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali;

14) le parti concordano che le clausole contenute nel presente Protocollo saranno recepite nella prossima stesura del c.c.n.l. del 23 luglio 2008 come integrato dal successivo accordo del 16 dicembre 2010; ritengono altresì necessario che le stesse siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

Nella logica dell'armonizzazione della contrattazione le parti recepiscono quanto segue:

Accordo sull'incompatibilità negli Enti paritetici

Nell'eventualità che sussistano casi in cui una stessa persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.

Dichiarazione delle parti

Nella logica dell'unicità del sistema bilaterale, le parti si impegnano al suo generale superamento, sul tavolo della bilateralità.

Il 2° comma dell'Allegato "L" del c.c.n.l. 23 luglio 2008 e s.m., è modificato come segue:
... (...) ...

Presso ogni Cassa edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente c.c.n.l. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

... (...) ...

XVIII

Verbale di accordo 5 dicembre 2012 Inquadramento - Patentino macchine complesse

In relazione all'accordo del c.c.n.l. edilizia-artigianato del 23 luglio 2008:

- vista la previsione contenuta all'art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;
 - visto l'accordo del 13 giugno 2012 con il quale le parti rinviano l'entrata in vigore del citato articolo al 31 dicembre 2012;
 - vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;
- le parti convengono che l'effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del c.c.n.l. del 23 luglio 2008, sia prorogata al 30 giugno 2013.

XIX

Accordo 12 dicembre 2012 per la proroga della disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante di cui al "Testo unico dell'apprendistato" (D.Lgs. n. 167/2011)

Considerato che

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" attuativo della delega contenuta nell'art. 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato;
- l'accordo interconfederale del 3 maggio 2012 con cui è stata definita, per tutti i settori dell'artigianato, la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, scade il 31 dicembre 2012;

le parti in epigrafe indicate convengono

di prorogare gli effetti del suddetto accordo interconfederale fino alla data del 12 maggio 2013.

XX

Verbale di accordo 6 maggio 2013 in materia di apprendistato professionalizzante

Allegato D - Apprendistato

Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Premessa

Considerato che il D.Lgs. n.167/2011 (Testo Unico sull'Apprendistato), ha abrogato le norme del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relative all'apprendistato, introducendo nuove disposizioni in materia, che prevedono tre distinte tipologie:

- a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- c) Apprendistato per alta formazione e ricerca

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato

Le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (d'ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il tempestivo utilizzo dell'istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.

In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

Art. 1 (Norme generali)

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente c.c.n.l.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente c.c.n.l.

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art.6 e dall'art.47 del vigente c.c.n.l.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).

Art. 2 (Età dell'apprendista)

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167/2011, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3 (Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.

Art. 4 (Forma e contenuto del contratto)

Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:

- la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso.

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;

Art. 5

(Apprendistato presso aziende diverse)

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscono alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto di formazione professionale edile" o altra documentazione, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6
(Durata del contratto)

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo

Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Durata: 60 mesi.

2° Gruppo

Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel primo gruppo.

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 51 mesi.

3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 48 mesi.

4° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

Durata: 36 mesi.

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3 gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

Art. 7
(Retribuzione)

A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore,

percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello, EVR.

Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

<i>Gruppi</i>	<i>I sem.</i>	<i>II sem.</i>	<i>III sem.</i>	<i>IV sem.</i>	<i>V sem.</i>	<i>VI sem.</i>	<i>VII sem.</i>	<i>VIII sem.</i>	<i>IX sem.</i>	<i>X sem.</i>
1°	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
2°	70	74	76	79	81	86	86	91	96	
3°	74	76	79	79	86	86	91	96		
4°	74	76	79	84	91	96				

Art. 8 (Inquadramento)

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto per il conseguimento della qualifica, al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Art. 9 (Piano formativo individuale)

Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell'impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.

Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.

Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo.

Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.

Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l'impresa dovrà dare evidenza dei piani formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a livello territoriale.

Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:

- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

Art. 10 (Formazione dell'apprendista)

La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico- professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente c.c.n.l.

Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione

(ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all'art. 40 del c.c.n.l. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.

La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, così come regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.

Le ore di formazione previste ai commi 2 e 7 del presente articolo, sono ridotti del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

Art. 11

(Tutore o Referente aziendale)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI.

Il tutor o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:

- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.

In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 12

(Attribuzione della qualifica)

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.

Art. 13

(Registrazione della formazione e della qualifica)

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente.

Art. 14

(Disciplina del recesso)

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 15

(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero

nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

Art. 16 (Decorrenza)

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° giugno 2013.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

Art. 17 (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti)

Le Parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente c.c.n.l., potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

A tal fine, presso ogni Cassa Edile, sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art. 12 del presente c.c.n.l. e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all'Allegato "L" del c.c.n.l. 1° ottobre 2004.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti territoriali possono prevedere l'estensione per la copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa anche per mancanza di lavoro.

Nota a verbale

a) In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

b) Le parti concordano di istituire una commissione tecnica per l'aggiornamento dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.

Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.

XXI

***Verbale di accordo 6 maggio 2013
per la proroga della disciplina dell'apprendistato professionalizzante***

Con riferimento al rinnovo dell'Allegato D (Apprendistato) del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008 e smi. Sottoscritto in data odierna, le Parti, tenuto conto della decorrenza dello stesso previsto per il 1 giugno 2013, concordano di prorogare fino al 31 maggio 2013 le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

XXII

***Accordo 19 giugno 2013
integrativo dell'allegato D - Apprendistato dell'accordo 6 maggio 2013***

si conviene quanto segue:

- le Parti nel confermare che la retribuzione dell'apprendista è determinata in misura percentuale, ed in modo graduale, all'anzianità di servizio, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato "D", e, a seguito di un refuso di scrittura, rettificano sia l'art. 7, cassando l'ultimo comma, sia l'art. 8, come sotto riportato:

Art. 7
(Retribuzione)

A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
2°	70	74	76	79	81	86	86	91	96	-
3°	74	76	79	79	86	86	91	96	-	-
4°	74	76	79	84	91	96	-	-	-	-

Art. 8
(Inquadramento)

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti".

XXIII

***Accordo 24 gennaio 2014
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini***

Premessa

Le parti, nel ribadire la gravità della situazione di crisi strutturale che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali che si è tradotta nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro, consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell'ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., pur in un contesto economico e produttivo non favorevole.

Attraverso il presente rinnovo contrattuale, le parti ritengono infatti necessario - concordando in tal senso - attuare congiuntamente misure ed iniziative per il rilancio del settore anche con riferimento

all'elevato costo del lavoro che penalizza la redditività delle imprese e che influenza pesantemente e negativamente i rinnovi contrattuali e per il contrasto al lavoro irregolare.

Art. 3
(Periodo di prova)

L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operaio che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Art. 15
(Elemento Variabile della Retribuzione - E.v.r.)

... (Omissis) ...

Viene confermato che, per la vigenza del presente contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'E.v.r. è fissato dalle parti sociali firmatarie nazionali nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

A decorrere dal 1° luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, cessa l'Elemento Economico Territoriale.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le parti convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione, riconosciuto a livello territoriale in applicazione al presente c.c.n.l., ha le caratteristiche di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 ovvero risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività.

Clausola di salvaguardia aziendale

Fermo restando che il 2° livello di contrattazione è e rimane quello territoriale, le parti sottoscritteci del presente accordo concordano nella possibilità che le imprese, che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati dal livello territoriale, possano ridurre gli importi erogati a titolo di E.v.r., secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida che il livello nazionale definirà entro il 30 giugno 2014, tenendo conto, comunque, che la richiesta dovrà essere attivata su iniziativa della singola impresa e che la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avvenga esclusivamente presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente contratto con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, al fine di sottoscrivere un verbale contenete le eventuali quantità erogabili.

Art. 30
(Aspettativa)

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 31
(Anzianità professionale edile)

Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle "linee guida e/o indicazioni" sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.

Art. 42
(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente c.c.n.l.;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;
- r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
 - 3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
- e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati, riconducendo, laddove possibile, i parametri alle imprese e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto:
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
 - dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
 - dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
 - attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriori indicatori concordati in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014 le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno, poi, al raffronto dei parametri territoriali, che di norma saranno eseguiti su base triennale, e/o secondo quanto concordato in sede territoriale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In linea di principio, ai fini dell'individuazione del triennio, dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello nazionale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Art. 77 (*Classificazione dei lavoratori*)

... (Omissis) ...

Abilitazione per operatori macchine complesse

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza).

Le parti confermano che al FORMEDIL nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.

Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

Art. 85 (*Aspettative*)

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 93 (*Contratto a termine*)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Resta ferma la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;

4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.

Art. 95 (*Somministrazione di lavoro*)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;

2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

g) per lavori subacquei con respiratori;

h) per lavori in cassoni ad aria compressa;

i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 97

(*Lavoro a tempo parziale*)

... (Omissis) ...

Le parti convengono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

Art. 103 (*Decorrenza e durata*)

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 gennaio 2014 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.

Art. 104 (*Esclusiva di stampa*)

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro ed il CNEL.

Art. 105
(Lavori usuranti - Lavori pesanti)

... (Omissis) ...

Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del presente c.c.n.l., continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione, costituita ai sensi del presente articolo, che dovrà intervenire entro il 30 settembre 2014.

Le parti concordano che tale contributo, a decorrere dal 1° ottobre 2014, potrà rientrare nell'ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 110,00 di cui euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014, euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed euro 44,00 a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

<i>Livelli</i>	<i>Aumenti</i>				<i>Parametri</i>
	<i>Totale</i>	<i>01/01/2014</i>	<i>01/01/2015</i>	<i>01/12/2015</i>	
7°	€ 173,46	€ 52,04	€ 52,04	€ 69,38	205
6°	€ 152,31	€ 45,69	€ 45,69	€ 60,92	180
5°	€ 126,92	€ 38,08	€ 38,08	€ 50,77	150
4°	€ 117,62	€ 35,28	€ 35,28	€ 47,05	139
3°	€ 110,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 44,00	130
2°	€ 97,31	€ 29,19	€ 29,19	€ 38,92	115
1°	€ 84,62	€ 25,38	€ 25,38	€ 33,85	100

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente c.c.n.l., saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1° gennaio 2014.

Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verificare la scala parametrale.

Dichiarazione comune

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri c.c.n.l. sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.

Al fine di armonizzare il costo del lavoro gravante sulle imprese edili che applicano il presente contratto, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2015 al fine di verificare se sussistono, a tale data, condizioni economiche meno onerose di quelle derivanti dall'applicazione del presente c.c.n.l. in conseguenza della contrattazione collettiva di settore gestita dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto.

In caso affermativo, con accordo tra le parti firmatarie, si procederà all'armonizzazione economica, anche intervenendo attraverso recuperi nell'ultima tranne.

Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nel settore delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).

A tal fine le parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.

In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le parti impegnano le rispettive Associazioni territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole professionali edili e/o dei Comitati paritetici per la salute e sicurezza territoriali o regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse edili artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle parti firmatarie del presente accordo.

Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all'interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.

Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una delle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa edile partecipata dall'organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:

1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;

2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;

3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Al fine e per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. è stabilito dalle parti nazionali suddette.

Per una maggior efficienza ed efficacia degli Enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le parti demandano al prossimo rinnovo del c.c.n.l. l'analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali potranno valutare, nell'ambito degli accordi in essere e dei relativi Enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.

Le parti nazionali predisporranno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell'art. 83 del suddetto c.c.n.l., già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o Enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT o l'ente unificato, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.

E' affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente scuola sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.

Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

Protocollo sulla bilateralità

Legittimazione contrattuale

L'applicazione su tutto il territorio nazionale dei c.c.n.l. sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei lavoratori, nonché del riconoscimento degli Enti da parte delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.

Conseguentemente, tutti gli Enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell'edilizia delle parti sottoscritte il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.

La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.

Ne consegue che gli Enti bilaterali/Organismi paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.

Razionalizzazione degli Enti territoriali

L'attuale momento congiunturale del comparto pone l'esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alle esigenze di razionalizzare l'attuale struttura degli Enti territoriali, le parti sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l'operatività degli Enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo Ente bilaterale e sarà definito dalle PP.SS. interessate.

Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.

Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.

Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle parti sociali.

Rispetto alla questione dell'efficienza, le parti sociali ritengono irrinunciabile l'applicazione da parte di tutte le Casse edili e su tutto il territorio nazionale, del c.c.n.l. sottoscritto dalle Associazioni artigiane e da FENEAL, FILCA e FILLEA nonché dei relativi contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.

Le parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all'attuazione di quanto previsto dall'accordo del '98 in materia di condivisione della gestione degli Enti bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di inclusività e rappresentatività di tutte le parti, per consentire che gli Enti bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile.

Le parti sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.

Rappresentatività ed Enti bilaterali

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente c.c.n.l. sull'intero territorio nazionale, le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, si impegnano a

realizzare per i territori in cui le Casse edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell'accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti tipo, ovvero laddove non venga garantita l'adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomina diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.

Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di Enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.

Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell'autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti).

Tutti gli Enti bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l'applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.

Per l'applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell'applicazione del presente paragrafo sull'intero territorio nazionale.

Sistema bilaterale delle costruzioni

Il Sistema bilaterale dell'artigianato si riconosce nel Sistema nazionale degli Enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.

Le attuali commissioni nazionali, CNCE, FORMEDIL e CNCPT, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.

Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30 settembre 2014; a decorrere dal 1° ottobre 2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.

Statuti

Nell'ambito di tale processo, le parti sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli statutari condivisi, oltre che per le Casse edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti unificati.

Si ribadisce che CNCE, FORMEDIL e CNCPT sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle parti sociali.

In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscono il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PP.SS. firmatarie i c.c.n.l.

Bilanci

Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli Enti.

SBC si accollerà l'onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli Enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.

Si evidenzia che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscono sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull'andamento dell'ente.

Coordinamenti regionali o interregionali

Si rende pressante l'esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi Enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.

Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli Enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra Casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari Enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.

Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli Enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.

Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità

Ferra restando l'autonomia contrattuale, le parti sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la bilateralità.

Le parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l'impianto.

Tanto più che, vista l'esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della

contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.

XXIV

Verbale di accordo 16 ottobre 2014 di modifica di alcuni istituti contrattuali

Premesso

- che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

Tenuto conto

- del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta;
- della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

1. che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

<i>Aumenti</i>				
<i>Livelli</i>	<i>Totale</i>	<i>1° gennaio 2014</i>	<i>1° luglio 2015</i>	<i>Parametri</i>
7°	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6°	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5°	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4°	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3°	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2°	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1°	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1° aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

<i>Livelli</i>	<i>Aumenti</i>	<i>Parametri</i>
7°	€ 69,38	205
6°	€ 60,92	180
5°	€ 50,77	150
4°	€ 47,05	139
3°	€ 44,00	130
2°	€ 38,92	115
1°	€ 33,85	100

2. All'articolo 92 del c.c.n.l. in vigore sono inseriti i seguenti commi:

"Viene istituito a partire dal 1° gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>Importo</i>
7°	205	€ 16,40
6°	180	€ 14,40
5°	150	€ 12,00
4°	139	€ 11,12
3°	130	€ 10,40
2°	115	€ 9,20
1°	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1° gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà."

3. Che il 1° comma dell'art. 15 (Elemento variabile della retribuzione - E.v.r.) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42; l'E.v.r. è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012".

4. Che la vigenza contrattuale indicata dall'art. 103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

XXV

Accordo 18 novembre 2014 in materia di previdenza integrativa

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei cc.cc.nn.l. edili-industria e c.c.n.l. edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del c.c.n.l. edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo accordo del 16 ottobre 2014;

- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014;

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;

- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;

- il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né suspendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati cc.cc.nn.l. di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;

- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse edili.

XXVI

Accordo 13 gennaio 2015 in materia di previdenza integrativa

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del c.c.n.l. Edili-industria e c.c.n.l. Edili-cooperative del 1° luglio 2014 e nel rinnovo del c.c.n.l. Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente accordo attuativo del 18 novembre 2014;

Le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1° gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal c.c.n.l. per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il c.c.n.l. "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

XXVII

Accordo 3 febbraio 2015 in materia di Casse edili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali (Valori orari)

Operai	Totale
a) Operai di produzione	

Operaio di quarto livello	9,67
Operaio specializzato	9,19
Operaio qualificato	8,52
Operaio comune	7,74

XXVIII

**Accordo 4 febbraio 2015
in materia di previdenza integrativa**

Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.

"Vademecum"

PREVEDI - Cooperlavoro
Contributo "contrattuale"

Come noto, gli accordi di rinnovo dei cc.cc.nn.l. per l'industria, l'artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al PREVEDI (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il c.c.n.l. medesimo (c.d. contributo "contrattuale").

Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a PREVEDI e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.

1) Fonti:

- accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. industria e cooperative;
- accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo c.c.n.l. artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014;
- accordo nazionale 18 novembre 2014;
- accordo nazionale 13 gennaio 2015;
- accordo nazionale 4 febbraio 2015.

2) Previsione contrattuale: contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.

3) Decorrenza del contributo: 1° gennaio 2015.

4) Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo "contrattuale" ai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.

L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.

L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.

Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo contrattuale PREVEDI e Cooperlavoro per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13^a e della 14^a mensilità.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai c.c.n.l. del settore.

Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

5) Part-time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

6) Lavoratori già associati ai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all'accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari emanate successivamente dai Fondi pensione.

8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo PREVEDI e al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il c.c.n.l. di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi PREVEDI e Cooperlavoro.

La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a PREVEDI o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a PREVEDI e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente.

Per il Fondo PREVEDI si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il solo Fondo PREVEDI, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai e impiegati, non ancora iscritti a PREVEDI e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo PREVEDI:

a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;

oppure, in alternativa,

b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo PREVEDI riportate sul sito www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

Si precisa che la modalità di cui al punto b) è l'unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito www.cooperlavoro.it.

10) Contributo INPS di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005).

Allegati:

- Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale PREVEDI e Cooperlavoro.

Tabella valori mensili e orari contributo contrattuale PREVEDI e Cooperlavoro

1. C.c.n.l. industria e coop 1° luglio 2014

Impiegati - Contributo contrattuale (Valori mensili)

<i>Livelli</i>	<i>1° gennaio 2015</i>
8° (*)	20,00
7°	16,00
6°	14,40
5°	12,00
4°	11,20
3°	10,40

2°	9,36
1°	8,00

(*) Per le imprese cooperative.

Operai - Contributo contrattuale
(Valori orari) (**)

	1° gennaio 2015
a) Operai di produzione	
Operaio di quarto livello	0,0767
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0641
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0456

Apprendisti - contributo contrattuale

- Impiegati: 8 euro mensili;
- Operai: 0,05 euro orari (**).

(**) Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

2. C.c.n.l. artigianato 26 gennaio 2014
(Modificato dall'accordo del 16 ottobre 2014)

Impiegati - Contributo contrattuale
(Valori mensili)

Livelli	1° gennaio 2015
7°	16,40
6°	14,40
5°	12,00
4°	11,12
3°	10,40
2°	9,20
1°	8,00

Operai - Contributo contrattuale
(Valori orari) (***)

	1° gennaio 2015
a) Operai di produzione	
Operaio di quinto livello	0,0821
Operaio di quarto livello	0,0762
Operaio specializzato	0,0712
Operaio qualificato	0,0630
Operaio comune	0,0548
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0456
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0456

Apprendisti - contributo contrattuale

- Apprendisti impiegati: 8 euro mensili;
- Apprendisti operai: 0,05 euro orari (***).

(***) Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

XXIX

**Accordo 5 marzo 2015
in materia di Enti bilaterali**

I contratti nazionali dell'edilizia stabiliscono che dovrà essere istituito un unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni finora svolte da CNCE,

CNCPT e Formedil Nazionale.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa delle necessarie deliberazioni e delle conseguenti determinazioni procedurali per la costituzione di SBC, il contributo agli enti nazionali deve essere corrisposto con le modalità in essere rispettivamente per ognuno dei 3 enti: Cassa, Scuola, Ctp, stabilito dai singoli contratti nazionali.

Nel caso di accorpamento di enti, le percentuali vengono sommate e destinate alle rispettive Commissioni Nazionali.

XXX

***Accordo 15 settembre 2015
in materia di Fondo unico APE***

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla necessità della costituzione di un Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione APE di maggio 2015;

Considerata altresì la proiezione per l'erogazione APE 2016 effettuata dalla CNCE in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale APE costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;

tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

1. il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottoscritte, a far data dal 1° ottobre 2015;

2. rimane confermata per le Casse edili costituite dall'ANCE e dalla Cooperazione, la contribuzione al FNAPE prevista a decorrere dal 1° ottobre 2014 dal c.c.n.l. del 1° luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali Casse;

3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione APE di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1° luglio 2014.

Per le Casse edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione APE 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;

4. è data comunque facoltà alle Casse edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1° ottobre 2015, con l'adozione, dal 1° ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della CNCE.

In questo caso, l'erogazione APE maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma 1 del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;

5. di prevedere che le Casse edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1° ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;

6. qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

XXXI

***Accordo 22 dicembre 2015
in materia di C.i.g.o. apprendisti***

- visto l'accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno demandato alle parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa integrazione guadagni ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;

- visto l'articolo 17 dell'Allegato "D" - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così come modificato dall'accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato "L" del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che prevedevano dal 1° gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (C.i.g.o.) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;

- visto l'art. 31 del c.c.n.l. Cooperative del 1° luglio 2014;

- visto l'art. 94 - Disciplina dell'apprendistato - del c.c.n.l. ANIEM, ANIER - FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti";

- visto l'art. 94 del c.c.n.l. CONFAPI ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti";

considerato:

- che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di Cassa integrazione salariale ordinaria;

- che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;

si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa integrazione ordinaria per gli apprendisti:

- di cui all'art. 92 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 (apprendistato);

- di cui all'art. 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L" del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

- di cui all'art. 31 del c.c.n.l. Cooperative del 1° luglio 2014;

- il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti" dell'art. 94 - Disciplina dell'apprendistato - del c.c.n.l. ANIEM ANIER CONFIMI 28 ottobre 2013;

- il punto "Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti" dell'art. 94 del c.c.n.l. CONFAPI ANIEM del 12 novembre 2014.

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

XXXII

**Accordo 10 febbraio 2016
in materia di anzianità professionale edile**

Premesso che la gestione dell'Anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel verbale d'intenti del 24 giugno 2015, a cui è seguito il successivo accordo del 15 settembre 2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e della costruzione di un nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti nazionali firmatarie

preso atto dell'istituzione dal 1° ottobre 2015 del Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile e concordano:

- che nelle more della costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1° ottobre 2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;

- di sostituire il testo dell'art. 31 del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI con il seguente:

Art. 31
(*Anzianità professionale edile*)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, è istituito il Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel regolamento generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi Allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo Allegato "F".

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.

* * *

Norma transitoria

La Commissione APE che si riunirà per definire il regolamento unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1° ottobre 2015 con l'adozione, con accordo contrattuale, dal 1° ottobre 2014, delle aliquote contributive indicate nell'Allegato "A". In questo caso l'erogazione dell'APE di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse edili artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo unico successivamente alla data del 1° ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo unico, si continueranno a seguire, per l'istituto dell'APE, le modalità previste dal nuovo Allegato "F". Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorirne le condizioni d'ingresso. In ogni caso l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l'adesione al Fondo unico dal 1° ottobre 2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

a) i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse edili artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es.: contributi ottobre ? > riscossi a novembre ? > versati a febbraio);

b) i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo unico;

c) agli operai che hanno raggiunto la 2^a, 4^a, 5^a, 6^a e 8^a erogazione, nell'anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";

d) le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione APE;

e) nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l'accordo del 24 gennaio 2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del Fondo unico anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerge una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

- di apportare all'11° comma dell'art. 42 (Accordi locali) del vigente c.c.n.l. Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

- al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: "nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Cassa edile artigiana/Edilcasca al Fondo unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria art. 31)";

- di sostituire il testo dell'attuale Allegato "F" con quello riportato in allegato:

Allegato F Regolamento dell'anzianità professionale edile

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016:

<i>N. delle erogazioni percepite</i>	<i>Operaio 5° livello</i>	<i>Operaio 4° livello</i>	<i>Operaio 3° livello</i>	<i>Operaio 2° livello</i>	<i>Operaio 1° livello</i>
1 ^a e 2 ^a erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3 ^a e 4 ^a erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5 ^a erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6 ^a erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7 ^a e 8 ^a erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9 ^a e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno integrare la contribuzione APE ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001;
- assenze per donazione del sangue.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;

5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito;

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo;

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Principi d'indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale (SBC)

Le parti sottoscritte:

- viste le norme degli ultimi cc.cc.nn.l. del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico Ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo "Sistema bilaterale delle costruzioni" del "Protocollo sulla bilateralità" inserito nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. Edilizia Artiganato e PMI del 24 gennaio 2014, di cui si riconferma la validità;

- considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell'attività degli Enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle Associazioni comparativamente più rappresentative;

- considerata la necessità di conferire a detto Ente anche la gestione del nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

convengono

che in virtù del verbale d'intenti del 24 giugno 2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d'indirizzo generali:

- le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale. Le stesse parti, riunite nel Comitato della bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del regolamento per definirne regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo unico nazionale per l'anzianità professionale edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati in materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli Enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli Statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione dei principi sopra condivisi. All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

Contribuzione artigianato al Fondo unico APE

Cassa edile	Ipotesi contributo
VALLE D'AOSTA	
Aosta	3,8
PIEMONTE	
Alessandria	3,8
Asti	3,5
Biella	3,8
Cuneo	4,3
Novara	3,8
Torino	3,5
Verbania	3,8
Vercelli	3,8
LIGURIA	
Genova	3,8
Imperia	3,5
La Spezia	3,8
Savona	4,3

LOMBARDIA	
Bergamo	4,8
Brescia	4,3
Como e Lecco	4,8
Edilcassa Bergamo	4,3
Cremona	4,3
Mantova	4,3
Milano	3,5
Pavia	3,8
Sondrio	4,8
Varese	3,8
TRENTINO ALTO ADIGE	
Bolzano	4,3
Trento	4,8
FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Gorizia	4,3
Pordenone	4,3
Trieste	3,5
Udine	4,3
VENETO	
Belluno	4,3
Edilcassa Veneto *	3,5
Padova	4,3
Rovigo	4,8
Treviso	4,8
Venezia	4,3
Verona	3,8
Vicenza	4,3
EMILIA-ROMAGNA	
Bologna	3,5
Calec	4,8
Ceda	3,0
Cedaiier	3,5
Ferrara	3,8
Forlì	4,3
Forlì Coop.	4,8
Casse Edili di Modena	3,8
Parma	3,8
Piacenza	3,8
Ravenna *	4,8
Reggio Emilia *	3,8
Rimini	3,8
TOSCANA	
Arezzo	4,3
Cert	3,5
Falea	3,5
Firenze	3,8
Grosseto	3,8
Livorno	3,8
Lucca	3,8
Massa Carrara	3,0
Pisa	3,8
Pistoia	3,5
Prato	3,5
Siena	3,5
MARCHE	
Ancona	3,8
Cedam	3,5
Ascoli Piceno	3,5
Macerata	3,5
Pesaro	3,5

UMBRIA	
Perugia	3,8
Terni	4,3
LAZIO	
Frosinone	3,5
Edilcassa Lazio	3,5
Latina	3,5
Rieti	3,8
Roma	3,5
Viterbo	3,8
ABRUZZO	
Chieti	3,5
Edilcassa Abruzzo	2,5
L'Aquila	3,5
Pescara	3,8
Teramo	3,5
MOLISE	
Edilcassa Molise	3,0
Campobasso	3,5
CAMPANIA	
Avellino	2,5
Benevento	2,5
Caserta	2,5
Napoli	3,0
Salerno	2,5
PUGLIA	
Bari	3,5
Edilcassa Puglia	3,0
Brindisi	3,5
Foggia	3,0
Lecce	3,0
Taranto	3,0
BASILICATA	
Matera	3,0
Edilcassa Basilicata	3,0
Potenza	2,5
CALABRIA	
Catanzaro	2,5
Edilcassa Calabria	2,5
Cosenza	2,5
Reggio Calabria	2,5
SICILIA	
Agrigento	3,0
Edilcassa Sicilia	2,5
Caltanissetta	3,5
Catania	3,0
Enna	2,5
Messina	3,0
Palermo	2,5
Ragusa	3,0
Siracusa	3,0
Trapani	2,5
SARDEGNA	
Cagliari	3,5
Edilcassa Sardegna	3,5
Caes *	3,0
Nuoro	3,0
Oristano	3,5
Sassari	3,5

Per le Casse indicate con asterisco le parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata ulteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.

XXXIII

**Accordo 14 marzo 2016
in materia di formazione professionale**

Visto l'accordo nazionale 10 settembre 2003, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

Visto l'accordo nazionale 2 ottobre 2003, sottoscritto da ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

Tenuto conto delle disposizioni inerenti la somministrazione di lavoro contemplate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal relativo articolato contrattuale di settore;

Considerato quanto previsto dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del c.c.n.l. Industria 18 giugno 2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (Cpt), definito a livello locale, non può superare, complessivamente con quello delle Scuole Edili, la misura dell'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del vigente c.c.n.l.;

Visto il Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 8 del c.c.n.l. Industria 1° luglio 2014, che, nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l'unificazione degli Enti bilaterali a livello provinciale;

Visto il Protocollo sulla bilateralità, ed in particolare il capitolo Razionalizzazione degli Enti territoriali, del c.c.n.l. Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, che evidenzia la necessità di perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza;

Visto il Protocollo sulla Bilateralità sottoscritto il 17 marzo 2015 tra CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL che, nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l'unificazione degli Enti bilaterali a livello territoriale;

si conviene quanto segue:

- nell'ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello territoriale, il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868% della retribuzione imponibile, versato dalle agenzie di somministrazione alle Casse edili di competenza, assorbe integralmente l'aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l'Ente unificato. Il contributo del 3,868% sarà interamente devoluto dalla Cassa edile all'Ente unificato.

XXXIV

**Accordo 6 aprile 2016
in materia di Fondo APE**

Considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

Visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

Si conviene

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale APE nelle Casse edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Allegato 1

Tabella decorrenza contributi Fondo nazionale APE

<i>Periodo di competenza</i>	<i>Mese di versamento entro e non oltre il</i>
Ottobre - Novembre - Dicembre	31 marzo
Gennaio - Febbraio - Marzo	30 giugno
Aprile - Maggio - Giugno	30 settembre
Luglio - Agosto - Settembre	31 dicembre

XXXV

***Accordo 6 aprile 2016
in materia di Fondo APE***

Convengono che

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'APE sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.